

"L'innalzamento del livello dei mari e la nuova sfida del diritto internazionale in materia di diritti umani"

Prof. Pustorino

RELATORE

098362

CANDIDATO

# Indice

- <i>Introduzione</i>	4
<b>1. <i>L'innalzamento del livello del mare e le conseguenze sul diritto internazionale</i></b>	
1.1 <i>Cornice scientifica e dati</i>	7
1.2 <i>Il tema allo studio della Commissione del diritto internazionale: precedenti studi e possibile rilevanza per il tema dell'innalzamento del livello dei mari</i>	8
1.3 <i>Segue: cenni ai profili di diritto del mare</i>	11
1.4 <i>Segue: cenni agli effetti del fenomeno sul principio di sovranità</i>	16
1.5 <i>Segue: questioni generali relative agli effetti del fenomeno sulla tutela dei diritti umani delle popolazioni colpite</i>	18
<b>2. <i>I diritti umani delle popolazioni colpite dall'innalzamento del livello dei mari: analisi della normativa internazionale, europea e nazionale rilevante</i></b>	
2.1 <i>Obblighi degli Stati in materia di protezione dell'ambiente e diritti umani</i>	23
2.2 <i>Diritti umani interessati: diritto alla vita</i>	28
2.3 <i>Segue: diritti dei rifugiati</i>	30
2.4 <i>La questione controversa dei rifugiati climatici</i>	34
2.5 <i>Segue: casi di studio</i>	
- <i>La Repubblica di Kiribati ed il caso Ioane Teitiota v Nuova Zelanda</i>	36
- <i>Sentenza n.5022 del 9 marzo 2021 della Cassazione</i>	39
<b>3. <i>Sviluppi recenti nella prassi internazionale relativa alla tutela dei rifugiati ambientali</i></b>	
3.1 <i>La Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa del 2009</i>	43
3.2 <i>La Conferenza di Nansen del 2011</i>	47
3.3 <i>Il "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration" e il "Global Compact on Refugees" del 2018</i>	50

<b>- Conclusione</b>	<b>55</b>
<b>Abstract</b>	<b>59</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>64</b>

## *Introduzione*

*“I mari in aumento stanno affondando i futuri. L’innalzamento del livello del mare non è solo una minaccia in sé, è un moltiplicatore di minacce. Per le centinaia di milioni di persone che vivono in piccoli Stati insulari in via di sviluppo e in altre zone costiere basse in tutto il mondo, l’innalzamento del livello del mare è un fiume di guai. L’innalzamento del mare minaccia la vita e mette a repentaglio l’accesso all’acqua, al cibo e all’assistenza sanitaria.”*

Sono queste le parole del Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres, pronunciate il 14 febbraio 2023, in occasione del dibattito “Sea-level Rise: Implications for International Peace and Security”, organizzato dal governo di Malta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Le parole sopra riportate potrebbero apparire drammatiche e allarmiste, tuttavia, riflettono esattamente ciò che emerge dalla raccolta dei dati di diversi organi, come ad esempio l’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite (IPCC), o la World Meteorological Organization.

I livelli medi globali del livello del mare sono aumentati più velocemente dal 1900, rispetto ad ogni altro secolo, e l’aumento avrà un andamento esponenziale: secondo l’IPCC entro il 2100, nello scenario più pessimistico in termini di emissioni di gas serra, l’aumento del livello del mare potrebbe essere di 0,82 metri.

Tale fenomeno ha, ed avrà, sempre più un impatto devastante ed inevitabile sul circa 10 per cento della popolazione mondiale. In special modo, coloro che subiranno con maggior veemenza le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare sono e saranno i piccoli Stati insulari ed in via di sviluppo, ovvero coloro che hanno contribuito in misura minore al cambiamento climatico.

Dunque, qui, si pone un interrogativo: esiste effettivamente una giustizia climatica?

La mia tesi propone di analizzare l’innalzamento del livello dei mari, le conseguenze che esso ha in termini di impatto sulle popolazioni e sul godimento dei diritti degli individui, e le sfide che il fenomeno profila nel diritto internazionale.

Nel primo capitolo affronterò l'argomento principale delineando i vari approcci, scientifici e giuridici, che sono adottati: da una parte, le pubblicazioni scientifiche ci forniscono un quadro scientifico, drammatico, ma chiave nella comprensione della gravità del fenomeno; dall'altra la giurisprudenza si è dovuta adattare alle nuove sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, malleando, rendendo flessibili ed ampliando la categorizzazione e definizione non solo di certi fenomeni, ma anche di nuove istanze che hanno il diritto di essere tutelate. Nello specifico, nel primo capitolo ho analizzato come l'innalzamento del livello dei mari abbia prodotto degli impatti significativi in tre aree principali: nel diritto del mare, inteso nelle sue delimitazioni delle aree marittime, nei principi di sovranità degli Stati, e nella tutela dei diritti umani delle popolazioni colpite.

In relazione alla tutela dei diritti umani, nel secondo capitolo sviluppo nello specifico i doveri di cui sono titolari gli Stati in materia di tutela dell'ambiente e dei diritti umani, aree tra loro intrinsecamente legate. La violazione degli obblighi relativi alla protezione dell'ambiente porta inevitabilmente, seppur con lunghi intervalli di tempo, ad una minaccia del godimento dei diritti dell'uomo; tra essi spicca il diritto alla vita, il quale rappresenta il pistillo del fiore a cui sono attaccati tutti gli altri petali.

Uno di questi petali è il diritto dei rifugiati. Sebbene la normativa internazionale in materia di rifugiati sia abbastanza complessa e ricca, il diritto internazionale non prevede nessun riconoscimento di coloro che sono "rifugiati climatici". Tale categoria, non può essere trascurata per via del reale e devastante rischio a cui queste persone sono esposte, seppur in certi casi a lungo termine, e per la consistenza numerica di coloro che dovrebbero, e in futuro dovranno, essere definiti "rifugiati climatici". Nel merito del termine "rifugiati climatici" è in corso un ampio dibattito sull'appropriatezza del termine; effettivamente, come detto prima, nella definizione del "rifugiato", contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, non vi è spazio per coloro che sono affetti dalle conseguenze del cambiamento climatico. Tuttavia, l'alternativa dell'impiego del termine "migranti climatici" non risulta completamente corretta, poiché esso implica che i movimenti di persone avvengano per decisioni liberamente prese, senza l'intervento di un fattore esterno determinate. Non è, dunque, decisamente il caso delle persone colpite dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare.

Nel terzo capitolo tratterò degli sviluppi recenti e significativi della prassi internazionale relativa alla tutela delle popolazioni colpite dai cambiamenti climatici. Sebbene essi non costituiscano la conclusione di un processo, poiché le lacune giuridiche sono ancora significative, si tratta di tasselli che in futuro potranno completare un mosaico.

Nel particolare, ho sottoposto ad analisi la Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati in Africa, primo documento giuridicamente vincolante in materia, sottoscritto nel 2009 dall'Organizzazione dell'Unità Africana; successivamente, esamino l'Iniziativa Nansen del 2012, il “*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*” e il “*Global Compact on Refugees*” del 2018. Seppur i documenti appena citati, rappresentino un importante passo in avanti nella prassi internazionale nella tutela dei rifugiati ambientali, il loro carattere non vincolante potrebbe rappresentare una minaccia all'effettiva applicazione di essi.

In conclusione, le sfide che l'innalzamento del livello dei mari profila nel diritto internazionale, sono cruciali, e di varia e nuova natura. Se da una parte, è possibile notare l'emergere di una maggior consapevolezza del fenomeno nella comunità internazionale, dall'altra si impone necessario affrontare le conseguenze definendo strumenti e modalità per definire e prevenire situazioni che ostacolano l'effettivo e pieno godimento dei diritti umani.

# ***1. L'innalzamento del livello del mare e le conseguenze sul diritto internazionale***

## ***1.1 Cornice scientifica e dati***

L'innalzamento del livello del mare è uno dei numerosissimi effetti del cambiamento climatico. Tale fenomeno è diventato negli ultimi anni oggetto di crescente importanza per la comunità internazionale, non solamente per il suo impatto su questioni di livello internazionale, ma anche in considerazione dei dati allarmanti, che prevedono un esponenziale peggioramento del fenomeno in futuro.

Nel 2014 l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite pubblica il Quinto rapporto di valutazione, basato sulle relazioni di tre gruppi di esperti. Nel documento vengono riportati dati catastrofici: la media globale dell'innalzamento del livello del mare avrà luogo nel ventunesimo secolo ad un tasso maggiore dell'intervallo di tempo tra il 1971 e il 2010. Per il periodo 2081-2100 in confronto al 1986-2005, l'innalzamento del livello del mare è previsto dai 0,26 ai 0,55 metri, per lo scenario più ottimistico in termini di emissioni di gas serra; nel caso del modello più pessimistico, l'innalzamento sarà dai 0,45 ai 0,82 metri. Inoltre, non tutte le regioni globali saranno coinvolte uniformemente, tuttavia la grande maggioranza, ovvero il 70 per cento delle zone costiere, subirà un cambiamento nel livello del mare con un'oscillazione del 20 per cento rispetto la media globale.<sup>1</sup>

Al fenomeno in oggetto appare difficile porre rimedio nel breve periodo, soprattutto se si considerano le cause principali: in primo luogo, l'espansione termica causata dall'assorbimento da parte degli oceani del calore atmosferico, infatti, l'acqua calda occupa un volume maggiore rispetto a quella fredda; in secondo luogo, e di conseguenza, la maggiore temperatura dei mari rompe il labile equilibrio che tiene in vita i

---

<sup>1</sup> "Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change". p.13  
[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR\\_AR5\\_FINAL\\_full.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf)

ghiacci ed i ghiacciai. L'IPCC ha previsto, escludendo Groenlandia, la periferia dell'Antartide e il suo suolo ghiacciato, che la diminuzione della massa ghiacciata arriverà entro il 2100 al 55 per cento, nella previsione migliore, ed al 85 per cento nella più pessimistica.<sup>2</sup>

Presi in considerazione i dati scientifici, non si può prescindere dalle conseguenze che tale fenomeno avrà sulla popolazione mondiale. Nel rapporto speciale "The Ocean and Cryosphere in a Changing Planet" dell'IPCC si calcola che attualmente circa 680 milioni di persone siano colpite dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare, in percentuale il 10 per cento della popolazione complessiva. Le popolazioni più vulnerabili sono quelle che vivono in territori situati ad un'altitudine inferiore ai 10 metri dal livello del mare<sup>3</sup>. Tale numero è previsto raggiunga 1 bilione entro il 2050.

Piccoli stati insulari ( Fiji, Maldive, Kiribati), rischiano di diventare inabitabili a causa dell'altissima esposizione e vulnerabilità; tuttavia sono soggetti ad altissimo rischio anche i delta di fiumi importanti ( Delta del Nilo e del Gange), e le città e megalopoli situate sulla costa; nel rapporto tecnico "How Climate Change Could Impact the World's Greatest Cities" del "The Urban Climate Change Research Network" ( UCCRN), viene stimato che, entro il 2050, 570 sono le città che dovranno affrontare l'innalzamento del mare di almeno 0,5 metri.<sup>4</sup>

## ***1.2 Il tema allo studio della Commissione del diritto internazionale: precedenti studi e possibile rilevanza per il tema dell'innalzamento del livello dei mari***

La Commissione del diritto internazionale è un organo sussidiario a carattere permanente, istituito dall'Assemblea Generale dell'Onu con la risoluzione n.174 del novembre 1947. La struttura e le

---

<sup>2</sup> "Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change". p.12

<sup>3</sup> "Summary for policymakers", in Intergovernmental Panel on Climate Change, *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate* ( 2019)

<sup>4</sup> "How Climate Change Could Impact the World's Greatest Cities", UCCRN (2018)

procedure di lavoro della Commissione sono regolamentate dallo Statuto, inizialmente approvato dall'Assemblea Generale il 21 novembre 1947, e poi sottoposto a modifiche nel 1950, 1955 e 1981. Come compare nell'articolo 2 dello Statuto, come modificato nel 1981, la Commissione è composta da 34 membri, riconosciuti esperti in diritto internazionale;<sup>5</sup> i componenti sono eletti dall'Assemblea Generale da una lista di candidati nominati dai governi degli Stati membri.<sup>6</sup>

Nell'articolo 15 del suddetto Statuto viene specificato il fine dell'organo: “*progressive development of international law*” e “*codification of international law*”<sup>7</sup>; dunque la Commissione si propone, in primo luogo, di predisporre dei piani di codificazione in campi non ancora regolati da norme internazionali, o in cui non esista una prassi diffusa; in secondo luogo, di redigere per iscritto ed in maniera sistematica, quelle norme della prassi consuetudinaria consolidata.

La Commissione ha iniziato a occuparsi direttamente del tema oggetto di studio solo di recente. Si pensi infatti che la questione dell'innalzamento del livello dei mari fu dichiarata per la prima volta una sfida ambientale globale nel 1989, nel rapporto del Commonwealth Expert Group Climate Change; nella dichiarazione di Langkawi (1989), rilasciata dai capi di governo riuniti del Commonwealth delle nazioni; nel programma di azione compare “*support low-lying and island countries in their efforts to protect themselves and their vulnerable natural marine ecosystems from the effects of sea level rise*”<sup>8</sup>. Viene, dunque, riconosciuta la vulnerabilità delle realtà e dei sistemi marittimi esposti all'innalzamento del livello dei mari.

---

<sup>5</sup> *Statute of the International Law Commission. Adopted by the General Assembly in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39 of 18 November 1981.*

<sup>6</sup> *Ibidem, art.3*

<sup>7</sup> *Statute of the International Law Commission. Pag.4*

<sup>8</sup> *Langkawi Declaration on the Environment, 1989. [Langkawi Declaration on the Environment, 1989 | Commonwealth \(thecommonwealth.org\)](http://thecommonwealth.org)*

Per contro, il tema fu oggetto di considerazione, peraltro solo indiretta, da parte di un “institut savant” solo molti anni più tardi, nel 2008, quando l’International Law Association (ILA) istituì il Comitato “Baselines under the International Law of the Sea”.

Il rapporto finale di tale Comitato è del 2012, e riconosce “*that substantial territorial loss resulting from sea-level rise is an issue that extends beyond baselines and the law of the sea and encompasses consideration at a junction of several parts of international law.*”<sup>9</sup>. La portata delle perdite territoriali a causa dell’innalzamento dei mari è un problema le cui soluzioni non trovano sufficienti rimedi nelle linee guida del diritto del mare, per affrontare tale fenomeno è necessario un raccordo tra diverse aree del diritto internazionale. Al fine di approfondire ulteriormente la tematica, nel 2012 l’ILA istituì il Comitato “International Law and Sea-Level Rise”.

Il mandato principale di questo Comitato è studiare innanzitutto gli effetti giuridici dell’innalzamento del livello del mare e dei riflessi sul diritto internazionale e, in secondo luogo, di fornire proposte per la progressiva codificazione del diritto. In special modo, tre sono le questioni fondamentali al lavoro del Comitato: il diritto del mare, le migrazioni forzate causate dal cambiamento climatico in relazione alla tutela dei diritti umani, e le problematiche riguardanti le condizioni di statualità.

La riflessione della Comitato ha anche un altro tema: se tali questioni debbano essere affrontate dal diritto dei trattati, o se il diritto internazionale consuetudinario, con le sue vie più flessibili di creazione di norme, sarà sufficiente ad affrontare queste nuove sfide.

Un rapporto intermedio di tale Comitato è stato presentato alla Conferenza di Johannesburg nel 2016; le questioni oggetto di maggiore attenzione in questa sede sono state il diritto del mare e i diritti umani e delle migrazioni<sup>10</sup>. La seconda fase tematica, presentata alla Conferenza di Sydney nel 2018, corrisponde

---

<sup>9</sup> *International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea, Final Report (2012), Sofia Conference; p.2*

[baselines under international law of the sea report.pdf \(nus.edu.sg\)](https://www.nus.edu.sg/ila/committees/baselines-under-international-law-of-the-sea-report.pdf)

<sup>10</sup> *Interim Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2016), Johannesburg Conference.*  
[conference-report-johannesburg-2016-11 \(ila-hq.org\)](https://www.ila-hq.org/conference-report-johannesburg-2016-11)

allo studio delle questioni di statualità, e come esse possano essere modificate dall'innalzamento del livello dei mari.<sup>11</sup>

Inoltre, nella stessa Conferenza di Sydney, vengono proposti dal Committee on International Law and Sea Level Rise dodici principi, riportati nel “Declaration of Principles on the Protection of Persons Displaced in the Context of Sea Level Rise.”<sup>12</sup> L'obiettivo di essi è di fornire agli Stati una guida per prevenire, mitigare ed affrontare gli spostamenti di persone che si verificano nel contesto dell'innalzamento del livello del mare, basandosi su disposizioni, principi e quadri giuridici internazionali pertinenti.<sup>13</sup>

Come si intuisce, il tema è stato oggetto di crescente attenzione politica negli ultimi anni e, a seguito dell'interesse espresso da diversi Stati in seno all'Assemblea Generale affinché il tema fosse inserito nel Programma di lavoro della Commissione, quest'ultima ha deciso, nella settantunesima sessione (2019), di includere il tema “l'innalzamento del livello del mare nel diritto internazionale” nel proprio programma di lavoro; inoltre, la Commissione ha deciso di istituire un gruppo di studio aperto sul tema, il quale fu ricostituito nel 2021 e 2022.<sup>14</sup> Il Comitato ha il compito di indagare gli effetti giuridici del fenomeno sotto il profilo del diritto del mare, del principio di sovranità territoriale, e dei diritti umani delle popolazioni colpite. Di seguito si esamineranno brevemente le problematiche salienti dei primi due temi, per poi concentrarci più diffusamente sul tema dei diritti umani delle popolazioni colpite, che sarà il tema del secondo capitolo di questo elaborato.

### ***1.3 Segue: cenni ai profili di diritto del mare***

Il diritto internazionale del mare disciplina i rapporti tra Stati in ambito marittimo. Per molti secoli non vi è stato un ordinamento giuridico vero e proprio, vigeva il regime della “libertà dei mari”;

---

<sup>11</sup> *Draft Report of the ILC Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), Sydney Conference*

<sup>12</sup> *Resolution 6/2018 Committee on International Law and sea level rise.*

[ILAResolution\\_6\\_2018\\_SeaLevelRise\\_SydneyDeclaration.pdf \(ifrc.org\)](#)

<sup>13</sup> *Resolution 6/2018 Committee on International Law and sea level rise, p.3*

<sup>14</sup> *Summaries of the Work of the International Law Commission; Sea-level rise in relation to international law*

l'assenza di regole creava un vuoto riempito dagli interessi strategici e commerciali delle grandi potenze marittime.

Le codificazioni più importanti risalgono al 1958 ed al 1982.

La prima Convenzione sul diritto del mare delle Nazioni Unite si tenne a Ginevra nel 1958, con la partecipazione di 86 Stati. In tale sede si adottarono quattro testi convenzionali distinti: la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua; la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse; la Convenzione sull'alto mare; la Convenzione sulla piattaforma continentale. Questo primo tentativo di codificazione, tuttavia, non sciolse il nodo dell'accordo tra stati riguardo il problema dell'estensione delle acque territoriali.

Nel 1970 venne convocata la Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che si sviluppò in 11 sessioni; il processo raggiunse la sua conclusione nel 1982 a Montego Bay, con l'adozione del testo definitivo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

In relazione al tema dell'innalzamento dei livelli del mare, ritengo sia importante delineare brevemente i principi di diritto del mare codificati nell'UNCLOS, per poi riscontrare quali siano le problematiche causate dal fenomeno.

In primo luogo, l'articolo 3 dell'UNCLOS specifica cosa si intenda per "mare territoriale", ovvero quella zona di mare adiacente alle coste dello Stato, su<sup>15</sup> cui quest'ultimo può estendere la sua sovranità fino alle 12 miglia. Il limite è misurato a partire dal limite interno, corrispondente alla linea di bassa marea, o in taluni casi alla linea retta ottenuta dalla congiunzione dei punti sporgenti della costa <sup>16</sup>( articolo 7 UNCLOS)

In secondo luogo, nell'articolo 33 viene citata la zona contigua, ovvero quella zona che non può estendersi aldilà delle 24 miglia dalla linea di base, dove lo Stato ha il diritto ed il dovere di

---

<sup>15</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea, art.3. P. 27*

<sup>16</sup> *Fulvio M. Palombino, "Introduzione al diritto internazionale", Laterza, 2019, p.15*

esercitare una sovranità limitata volta a prevenire la violazione delle proprie leggi e dei regolamenti ed eventualmente a punirla.<sup>17</sup>

Nell'articolo 57 viene specificata la definizione di zona economica esclusiva, come quella estensione di mare, a discrezione dello Stato, che non può superare le 200 miglia, su cui lo Stato è titolare di diritti esclusivi in materia di esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse ittiche<sup>18</sup>

Ed infine, vi è il mare internazionale in cui vige la libertà dei mari.

Ebbene, l'innalzamento del livello dei mari determina un impatto significativo sulle estensioni spaziali nazionali di giurisdizione marittima.

Le normali "linee di base", citate nell'articolo 5 dell'UNCLOS<sup>19</sup>, da cui vengono misurate le zone marittime degli Stati, potrebbero spostarsi verso l'interno come conseguenza all'innalzamento dell'acqua; pertanto, anche i limiti esterni delle zone marittime subirebbero un mutamento nella stessa direzione. Gli effetti del cambiamento delle linee di base e del conseguenziale riallineamento dei confini delle zone marittime, sono multipli.

In primo luogo, potrebbero portare a rendere le acque che precedentemente erano sotto la giurisdizione nazionale, in zone di mare internazionale.

In secondo luogo, le modifiche delle linee di base potrebbero avere un impatto sui confini marittimi tra Stati opposti o adiacenti.<sup>20</sup>

Inoltre, l'innalzamento del livello dei mari potrebbe sommergere isole o punti costieri funzionali al tracciamento delle linee di base rettilinee, al fine del conteggio delle miglia.

---

<sup>17</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea, art.3. P. 35*

<sup>18</sup> *Fulvio M. Palombino, "Introduzione al diritto internazionale", Laterza, 2019, p.16*

<sup>19</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea, art.3, p. 27.*

[UNCLOS+ANNEXES+RES.+AGREEMENT](#)

<sup>20</sup> *Interim Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2016), Johannesburg Conference. [conference-report-johannesburg-2016-11 \(ila-hq.org\)](#)*

Le suddette problematiche, sono state riportate nel primo documento introdotto dai copresidenti del gruppo di studio (Sig.Aurescu e Oral) durante la prima riunione del Gruppo di studio (2021) con una sintesi dei punti chiave e delle osservazioni preliminari.<sup>21</sup>

La seconda parte di tale documento, tratta specificatamente i possibili effetti giuridici dell'innalzamento del livello del mare sulle linee di base e sui limiti esterni degli spazi marittimi misurati a partire dalle linee di base.

Nel paragrafo intitolato “Effects of the abutment of the baseline as a result of sea-level rise”, si riporta come l’articolo 76 del Convenzione UNCLOS preveda la permanenza dei limiti esterni della piattaforma continentale; è previsto che lo Stato costiero depositi presso il Segretariato Generale carte nautiche e le informazioni pertinenti, compresi i dati geodetici, che descrivano in modo permanente i limiti esterni della sua piattaforma continentale.<sup>22</sup>

Ciò significa che, una volta che lo Stato costiero ha depositato le carte nautiche e le informazioni pertinenti, compresi i dati geodetici questa descrizione è permanente e non può essere sostituita da un'altra.

In conclusione, i limiti esterni della piattaforma continentale non possono essere influenzati, in linea di massima, dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare sulle linee di base, a condizione che lo Stato costiero abbia depositato le carte e informazioni inerenti.<sup>23</sup>

Tuttavia, la Convenzione è stata redatta in un'epoca in cui l'innalzamento del livello del mare non era percepito come un problema che doveva essere affrontato dal diritto del mare.

Le uniche disposizioni che fanno espressamente riferimento alla permanenza sono quelle relative alla piattaforma continentale (articolo 76 UNCLOS) e l’articolo 7 relativo alla regolamentazione

---

<sup>21</sup> *Sea-level rise in relation to international law First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*

<sup>22</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea; art. 76. Par. 9*

<sup>23</sup> *Sea-level rise in relation to international law First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law; Par. 72*

delle situazioni di una linea di costa altamente instabile a causa della presenza di un delta e di altri elementi naturali.

Questo ha portato a interpretare la Convenzione nel senso che i limiti esterni del mare territoriale, della zona contigua e della zona economica esclusiva, sono mobili e dunque soggette a correzione in conseguenza dell'innalzamento del livello dei mari.

È da sottolineare che la Convenzione non indica espressamente che nuove linee di base debbano essere tracciate, riconosciute o notificate dallo Stato costiero quando le condizioni costiere cambiano, e di conseguenza la stessa osservazione è valida anche per quanto riguarda i nuovi limiti esterni delle zone marittime, che dipendono dalle linee di base.<sup>24</sup>

L'obbligo per lo Stato costiero di indicare le linee di base per misurare l'ampiezza del territorio, del mare territoriale o dei limiti "derivati" su carte nautiche, sussiste solamente nel caso di linee di base diritte, foci di fiumi e baie.

Le linee di base normali sono quindi esenti da questo obbligo.

In relazione alle modifiche delle linee di base che potrebbero avere un impatto sui confini marittimi tra Stati opposti o adiacenti, ad esempio, le Maldive, nella presentazione alla Commissione, hanno sostenuto che l'innalzamento del livello del mare non ha alcun effetto sui confini marittimi tra due Stati quando essi sono stati fissati da un trattato. I trattati sui confini marittimi, come quelli che le Maldive hanno negoziato, sono vincolanti in virtù della regola del *pacta sunt servanda*, e l'innalzamento del livello del mare non costituisce un cambiamento fondamentale delle circostanze che consentirebbe la cessazione o la sospensione di tali trattati.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibidem*; par.78

<sup>25</sup> *Submission of Maldives, forwarded through note verbale No. 2019/UN/N/50 of 31 December 2019 to the United Nations*, p. 9

## ***1.4 Segue: cenni agli effetti del fenomeno sul principio di sovranità***

Prima di analizzare gli effetti dell'innalzamento del livello dei mari sul principio di sovranità, credo sia importante ripercorrere brevemente i criteri di statualità di uno Stato. Essi sono rinvenibili nella Conferenza di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati (1933). Il trattato fa oggi parte del diritto consuetudinario e ne è un fondamentale punto di riferimento.

L'articolo 1 recita: *"The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states."*<sup>26</sup>

Dunque, lo Stato è riconosciuto come soggetto di diritto internazionale in funzione dei quattro criteri sopra stabiliti; sono soggetti del diritto internazionale quegli enti idonei ad assumere la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive.<sup>27</sup> La nozione di Stato poggia sui requisiti di effettività, ovvero la dimensione interna della sovranità dello Stato, che si riflette sull'esistenza di un territorio definito, su cui lo Stato possa esercitare effettivamente la propria sovranità; e di indipendenza, laddove l'ordinamento originario non dipenda da nessun altro Stato. Più specificatamente, la Convenzione di Montevideo enuncia gli elementi costitutivi di uno Stato: una popolazione permanente, stanziata stabilmente; un territorio definito, sopra il quale è esercitabile effettivamente la sovranità e la giurisdizione; il governo, inteso come organizzazione politica che espliciti la funzione esecutiva, legislativa e giudiziaria; ed infine, la capacità di intrattenere relazioni con altri stati e soggetti internazionali, come espressione esterna dell'effettiva sovranità nella sua indipendenza.

Nell'analizzare il fenomeno dell'innalzamento del mare, non si può prescindere dal porre l'attenzione sulle problematiche che potrebbero sorgere riguardo i principi di sovranità.

---

<sup>26</sup> *Convention on Rights and Duties of States (inter-American)*; 26 December 1933. [Montevideo Convention.pdf \(hiln.org\)](https://www.hiln.org/montevideo-convention.pdf)

<sup>27</sup> "Fulvio M. Palombino, *Introduzione al diritto internazionale*", Laterza, 2019, p.5

La prima è in relazione alla territorialità: sebbene finora non sia ancora mai avvenuto, non è da trascurare la possibilità che territori di Stati possano essere completamente sommersi, o diventare inabitabili.

La seconda è conseguente alla prima, e si collega al principio della popolazione permanente: lo spostamento di persone in territori di altri Stati solleva diverse preoccupazioni, quali i diritti e lo stato giuridico dei cittadini degli Stati particolarmente colpiti dal fenomeno. In particolare, in tale situazione andrebbero evitati i casi di apolidia de facto, e dunque, il cittadino conserverebbe la cittadinanza originaria, ne acquisirebbe una nuova, o invece sarebbe possibile garantire due nazionalità?

Inoltre, gli sfollati a causa dell'innalzamento dei mari dovrebbero essere considerati rifugiati? Avrebbero diritto alla protezione ed assistenza diplomatica e consolare?

In merito al terzo principio, ossia il governo: quale status giuridico assumerebbe un governo che si insediasse per necessità entro il territorio di un altro Stato, e ciò sia considerando il riconoscimento internazionale sia considerando l'esercizio effettivo della sovranità. In aggiunta, apparirebbe necessario preservare i diritti degli Stati interessati, come ad esempio l'eventuale sovranità esercitata su zone marittime e su risorse viventi e non viventi.

Durante la settantatreesima sessione dell'International Law Commission, viene introdotto, dai copresidenti del gruppo di studio, Patrícia Galvão Teles and Juan José Ruda Santolaria, un secondo documento relativo alle problematiche in merito al fenomeno dell'innalzamento del livello del mare in relazione alla statualità e ad alcune misure che sono state adottate al riguardo; inoltre, si discutono alcune considerazioni su questioni relative alla protezione delle persone colpite dall'innalzamento del livello del mare.

In tale sede, una delle possibilità previste per la soluzione delle problematiche legate alle condizioni di statualità, in linea con l'approccio adottato nella conferenza di Sidney (2018) dall'Associazione del Diritto Internazionale, è la continuità dello Stato interessato. Tali Stati hanno il diritto di

provvedere per la loro preservazione, di cooperare a livello internazionale, di esercitare la propria giurisdizione sulle zone marittime, e di garantire i diritti della popolazione.<sup>28</sup>

L'altra possibilità prospettata dalla Commissione, sarebbe quella che gli Stati il cui territorio è stato sommerso o reso inabitabile, possano mantenere una personalità giuridica internazionale. Come nel caso dell'ordine di Malta, lo Stato conserverebbe il diritto passivo e attivo di legazione, avrebbe la capacità di stipulare contratti, continuerebbe a far parte di organizzazioni internazionali ed agirebbe per conto della sua popolazione.<sup>29</sup>

Nel paragrafo "Concerns relating to the phenomenon of sea-level rise and some measures that have been taken in that regard", si elencano alcune delle strategie che gli Stati costieri hanno adottato per limitare gli effetti dell'innalzamento del livello del mare.

Ad esempio, si fa riferimento al documento informativo del 31 dicembre 2021 che il Forum delle isole del Pacifico ha presentato alla Commissione sui sottotemi dell'innalzamento del livello del mare in relazione alla statualità e della protezione delle persone colpite dall'innalzamento del livello del mare; alcuni membri del Forum hanno trasmesso informazioni sulla loro prassi in materia di costruzione di isole artificiali e della creazione o del rafforzamento di barriere costiere come parte delle loro strategie.<sup>30</sup>

## ***1.5 Segue: questioni generali relative agli effetti del fenomeno sulla tutela dei diritti umani delle popolazioni colpite***

---

<sup>28</sup> *International Law Commission- Seventy-third session: "Sea-level rise in relation to international law", p.48*

<sup>29</sup> *International Law Commission- Seventy-third session: "Sea-level rise in relation to international law", p.50*

<sup>30</sup> *Submission of Fiji (on behalf of the members of the Pacific Islands Forum, namely Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu) (31 December 2021)*

Come detto, l'innalzamento del livello del mare rappresenta un'imponente e reale minaccia, in special modo per le piccole isole e le basse zone costiere. Oltre all'impatto fisico, e forse più immediato, della perdita di territori, vi sono rischi di erosione, inondazione ed allargamento delle zone umide. Inoltre, l'intrusione dell'acqua salina negli emissari e nelle falde acquifere, metterebbe a dura prova l'approvvigionamento di acqua potabile<sup>31</sup>

Una previsione per la Repubblica di Kiribati prevede che la lente di acqua dolce<sup>32</sup> si riduca fino al 60 per cento, se si verificassero contemporaneamente un aumento di 50 cm del livello del mare ed una riduzione del 25 per cento delle precipitazioni.<sup>33</sup>

Tali fenomeni costituiscono un'ingente minaccia per tutti gli aspetti della vita umana. Non è l'innalzamento del livello del mare stesso che costituisce una violazione dei diritti umani, tuttavia è il potenziale che esso ha di ostacolare il godimento dei diritti umani, in particolare di quelle persone e popolazioni più vulnerabili. È questo il paradosso della giustizia climatica: per la maggior parte dei casi, sono proprio le popolazioni che hanno contribuito nella misura più marginale al cambiamento climatico, ad esserne colpite.

Come dichiarato nell'articolo 3 del Universal Declaration of Human Rights: *"Everyone has the right to life, liberty and the security of person."*<sup>34</sup> In tale sede sono proprio i diritti fondamentali alla vita e alla sicurezza ad essere minacciati. In primo luogo, vi è un alto rischio di mortalità in caso di inondazioni ed aumento del livello delle acque; in secondo luogo, tali fenomeni comporterebbero uno scarso livello di sicurezza alla vita.

L'articolo 25 del Universal Declaration of Human Rights cita al primo comma: *"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family,*

---

<sup>31</sup> Nobuo Mimura, "Sea-level rise caused by climate change and its implications for society"

<sup>32</sup> In idrogeologia, una lente d'acqua dolce, o lente di Ghyben-Herzberg, è uno strato lenticolare di acqua dolce flottante sopra una massa di acqua salata a maggiore densità, generalmente osservabile nel sottosuolo di isole coralline e degli atolli, dei tomboli e di alcune tipologie costiere

<sup>33</sup> *Cities, seas, and storms : managing change in Pacific Island economies (Vol. 4) : Adapting to climate change (English)*. Washington, D.C. : World Bank

<sup>34</sup> *Universal Declaration of Human Rights, 1948.*

*including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*". Si delinea un altro diritto fondamentale, ovvero quello di un'abitazione dignitosa e di servizi sociali che contribuiscano ad uno stile di vita adeguato. Ebbene, l'innalzamento del livello del mare ha importanti implicazioni non solo nel godimento del diritto ad un alloggio dignitoso, ma anche nel godimento dei servizi, quali, ad esempio le infrastrutture.

Il venir meno dei mezzi di sussistenza nelle zone costiere basse e negli Stati insulari potrebbe avere implicazioni nell'accessibilità e nella disponibilità del cibo, danneggiando così il diritto all'alimentazione, nonché il diritto di accesso all'acqua potabile, causato dalla salinizzazione delle lenti di acqua dolce.

Tra le persone più vulnerabili ad essere esposte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, ci sono proprio i bambini. I bambini sono particolarmente esposti, sia per come possano sperimentare l'esperienza di tali fenomeni, sia per i concreti disagi che ostacolano il diritto<sup>35</sup> all'infanzia

Quando si considerano le migrazioni forzate dovute al fenomeno del cambiamento climatico, ed alle popolazioni che si vedranno costrette ad abbandonare le proprie terre, emergono allora gli ostacoli al godimento dei diritti alla partecipazione alla vita culturale, al rispetto delle identità culturali, al diritto alla nazionalità ed all'autodeterminazione dei popoli.

Per quanto riguarda il primo diritto, sancito nell'articolo 27 de UDHR<sup>36</sup>; le condizioni di inabitabilità di terre, delle popolazioni minoritarie ed indigene, diventano un insormontabile ostacolo al perseguimento dei propri diritti culturali.

In relazione al diritto alla nazionalità<sup>37</sup>: tutti hanno il diritto alla nazionalità e devono essere protetti dalla privazione arbitraria della nazionalità. Le persone colpite sono a rischio di perdere la

---

<sup>35</sup> *Convention on the Rights of the Child, 1989*

<sup>36</sup> *Universal Declaration of Human Rights, 1948.*

<sup>37</sup> *Ivi, Art. 25*

nazionalità e diventare apolidi, anche se solo nello scenario estremo della scomparsa di uno Stato; tuttavia, nella situazione più attuale di migrazione all'estero, si rivela cruciale garantire che tali persone non siano involontariamente ed arbitrariamente private della propria cittadinanza, e soprattutto in prevenzione dei casi di apolidia.

Per quanto concerne, infine, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Esso è un principio fondamentale del diritto internazionale, sancito sia nell'articolo 1 dell'International Covenant on Civil and Political Rights del 1966<sup>38</sup> che nell'articolo 1 dell'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights<sup>39</sup>. La minaccia all'esistenza di alcuni Stati porta con sé il rischio dell'applicabilità del diritto all'autodeterminazione; ciò si verificherebbe, ad esempio, nell'estrema difficoltà di trasferire intere comunità e riunirle altrove, con il proprio sistema istituzionale, politico e culturale originario. Perdere il proprio territorio tradizionale, a cui è legata la vita della propria civiltà, il proprio passato, è una vera ingiustizia.

Dunque, è ormai generalmente riconosciuto che il cambiamento climatico può influire negativamente sul godimento dei diritti umani; tuttavia, non esiste una protezione specifica nel diritto internazionale o regionale sui diritti umani per quanto riguarda gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compreso l'innalzamento del livello del mare.

Il Consiglio per i Diritti Umani, in diverse sue risoluzioni, ha riconosciuto che gli effetti negativi del cambiamento climatico hanno una serie di implicazioni dirette e indirette per l'effettivo godimento dei diritti umani; ad esempio, nella risoluzione 47/24 del 14 luglio 2021<sup>40</sup> il Consiglio enfatizza l'importanza di continuare ad affrontare, in relazione agli obblighi degli Stati in materia di diritti umani, le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e per le persone la cui situazione è più vulnerabile alle conseguenze del cambiamento climatico.

---

<sup>38</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*

<sup>39</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976*

<sup>40</sup> *Human Rights Council resolution; A/HRC/RES/47/24*

Nella medesima risoluzione, si invitano gli Stati a promuovere maggiormente i diritti umani delle persone in vulnerabili e il loro accesso ai mezzi di sussistenza, al cibo e alla nutrizione, all'acqua potabile e ai servizi igienici, alla protezione sociale, ai servizi sanitari e ai farmaci, all'istruzione e alla formazione, alloggi adeguati e lavoro dignitoso, e garantire che i servizi possano servizi possano essere adattati ai contesti di emergenza e umanitari.<sup>41</sup>

Il consiglio ha istituito un Relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici<sup>42</sup>. Tra gli obiettivi preposti vi sono: studiare e identificare come gli effetti negativi del cambiamento climatico, compresi i disastri improvvisi e lenti, influenzino il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rafforzare l'integrazione dei diritti umani nelle politiche, nella legislazione e nei piani che affrontano i cambiamenti climatici; individuare le sfide esistenti, comprese quelle finanziarie, negli sforzi degli Stati; promuovere e proteggere i diritti umani; formulare raccomandazioni sul rispetto e la promozione dei diritti umani;<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibidem*; pag.5

<sup>42</sup> *Human Rights Council Resolution; A/HRC/RES/48/14*

<sup>43</sup> *Ibidem*, pag.3

## ***2. I diritti umani delle popolazioni colpite dall'innalzamento del livello dei mari: analisi della normativa internazionale, europea e nazionale rilevante***

### ***2.1 Obblighi degli Stati in materia di protezione dell'ambiente e diritti umani***

Una volta delineati i principali effetti dell'innalzamento del livello dei mari, si presenta la necessità di analizzare i quadri giuridici esistenti che potrebbero essere potenzialmente applicati dagli Stati alle popolazioni colpite.

È chiaro che l'effettivo godimento dei diritti menzionati dipende in larga misura dalle misure adottate dagli Stati per proteggere l'ambiente dai danni causati dal cambiamento climatico. L'esistenza di una relazione tra gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale dell'ambiente e i diritti potenzialmente interessati dai cambiamenti climatici, è stata evidenziata sia dal Comitato per i diritti umani (HRC) nel Commento generale n. 36 sul diritto alla vita<sup>44</sup>, sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nel caso *Cordella*.<sup>45</sup> Quest'ultima si riferisce al caso su cui la Prima Sezione della Corte EDU si pronunciò nel 24 gennaio; la Corte condannò lo Stato Italiano per aver violato gli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (CEDU), rispettivamente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e diritto al ricorso effettivo. Inoltre, i ricorrenti avevano invocato la violazione dell'articolo 2, relativo al diritto alla vita, poiché sostenevano che le autorità nazionali non sarebbero state in grado di proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini che risiedevano nei terreni circostanti all'acciaieria ILVA di Taranto. La Corte stabilì che ad essere violati furono effettivamente l'articolo 8, in quanto le autorità non ridussero il livello di inquinamento a tutela del diritto alla salute e alla vita privata, e l'articolo 13, poiché non furono adottate le misure necessarie al fine di garantire la tutela al rispetto alla vita privata dei ricorrenti.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> HRC, *General Comment No 36, Article 6, par.62*

<sup>45</sup> 2 ECtHR, *Cordella and Others v Italy, App no 54514/13 and 54264/15*

<sup>46</sup> *Caso Cordella e altri v. Italia (ricorsi num. 54414/13 e 54264/15)*

Richiamando le disposizioni del diritto internazionale che prescrivono la protezione dell'ambiente, ed esplicitano il nesso tra diritti e ambiente, è da menzionare, innanzitutto la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano, adottata dalle Nazioni Unite nel 1972.

Il principio 1 recita: *“L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future. Per questo le politiche che promuovono e perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, il colonialismo ed altre forme di oppressione e di dominanza straniera, vanno condannate ed eliminate”*<sup>47</sup>

Sorge, dunque, l'individuazione della componente ambientale nella protezione dei diritti umani, e, in special modo, l'obbligo in capo agli Stati di protezione e salvaguardia dell'ambiente, in funzione non solo di garanzia piena dei diritti umani, ma anche di sostenibilità intergenerazionale.

Il principio 22, sancisce un concetto nuovo, ovvero quello dell'inquinamento transfrontaliero: vengono sollecitati gli Stati a sviluppare il diritto internazionale riguardante la responsabilità ed i risarcimenti dei danni alle vittime dell'inquinamento, fosse anche esso causato in regioni fuori dai limiti della giurisdizione dello Stato colpevole.<sup>48</sup>

Fondamentale in materia di protezione dell'ambiente è la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, del 1992. Essa è un documento sottoscritto da 180 Capi di Stato e di Governo, in cui vengono enumerati 27 principi per lo sviluppo sostenibile, premettendo il fatto che la crescita economica sia intrinsecamente legata alla protezione dell'ambiente.

Nella Dichiarazione di Rio, viene enunciato un principio, che sarà poi cardine dei futuri trattati internazionali sul clima: *il principio delle responsabilità comuni ma differenziate*. L'articolo 7 cita:

---

[CASO CORDELLA e altri V. ITALIA \(ricorsi num. 54414/13 e 54264/15\) | studioviola](#)

<sup>47</sup> Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, Conferenza di Stoccolma, 1972; Art. 1

[Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio-Direzione SVS. Lo Sviluppo Sostenibile-Documenti \(isprambiente.gov.it\)](#)

<sup>48</sup> *Ibidem*; art.22

*“[...] In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono”*<sup>49</sup>. Viene, dunque, sancito il riconoscimento della diversa intensità con cui gli Stati contribuiscono al cambiamento, tuttavia la tutela dell’ambiente rappresenta un obiettivo comune a tutta la Comunità Internazionale. Da una parte, la comune responsabilità nel dovere proteggere l’ambiente, patrimonio dell’umanità; dall’altra, la considerazione delle responsabilità, anche storiche, dei singoli Stati.

L’11 dicembre del 2007, viene pubblicato, in occasione della Conferenza delle parti “COP 3” della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un trattato internazionale sul riscaldamento globale: il Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di Kyoto rappresenta il primo accordo internazionale che vede l’impegno vincolante per coloro che vi hanno aderito; infatti, esso stabilisce precisi obiettivi per la riduzione dell’emissione di gas serra, e stabilisce tempi e procedure per la realizzazione di determinati obiettivi.

Per poter proseguire con il processo di protezione dell’ambiente, nel 2015, durante la COP 21 di Parigi, fu stipulato l’Accordo di Parigi; esso rappresenta un accordo globale sulla riduzione dei cambiamenti climatici, che fu ratificato da 196 parti partecipanti. Gli obiettivi principali sono enunciati nell’articolo 2 *“[...] mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà [...]”*<sup>50</sup>. Il trattato contempla una limitazione concreta della riduzione del riscaldamento terrestre, ovvero il mantenimento dell’aumento della temperatura sotto i 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali.

---

<sup>49</sup> Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; art. 7  
[untitled \(comitatoscientifico.org\)](http://untitled.comitatoscientifico.org)

<sup>50</sup> L’accordo di Parigi, 2015; art.2

Sul tema più specifico della protezione dei diritti umani in relazione all'innalzamento del livello dei mari; in primo luogo, è da notare che non rientra nella categoria dei disastri o eventi catastrofici, si tratta di un processo graduale che porterà a conseguenze ugualmente catastrofiche, se non saranno adottate misure di prevenzione di lungo periodo. In secondo luogo, è pure da notare, che non esistono strumenti vincolanti sull'argomento.

Tuttavia, alcuni principi possono essere derivati dai trattati internazionali esistenti, in special modo contenuti nel “*Draft articles on the protection of persons in the event of disasters*” del 2016, e nella “*Sydney Declaration on the Protection of Displaced Persons in the Context of Sea Level Rise*” del 2018.

“*Draft articles on the protection of persons in the event of disasters*”, adottati dalla Commissione del diritto internazionale durante la settantottesima sessione, contiene 18 articoli che enunciano i principi della protezione delle persone in caso di disastri; essi saranno ripresi ed ampliati nella Dichiarazione di Sydney.

L'obiettivo è quello di predisporre e definire le linee guida delle risposte degli Stati ai disastri ambientali, per far sì che quest'ultime avvengano nel pieno rispetto dei diritti delle persone colpite.<sup>51</sup>

Nella successiva Dichiarazione di Sydney appare da subito evidente l'obbligo posto in capo agli Stati di proteggere e tutelare i diritti umani delle persone colpite dall'innalzamento del livello dei mari.

L'articolo 1 dispone così: “*States have the primary duty and responsibility to provide protection and assistance to persons with habitual residence in territories under their jurisdiction who are affected by sea level rise.*”<sup>52</sup>. Il principio fondamentale che viene delineato è che gli Stati hanno la

---

<sup>51</sup> *Draft articles on the protection of persons in the event of disasters 2016*

<sup>52</sup> *Committee on International Law and sea level rise; resolution 6/2018*

responsabilità ed il dovere di proteggere e fornire assistenza alle persone colpite dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare, che vivono sotto la giurisdizione di tale Stato.

Inoltre, come dichiarato nell'articolo 3, gli Stati hanno il dovere di utilizzare i migliori mezzi possibili per adottare efficienti e appropriate misure, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: ridurre i rischi di catastrofe e disastri; proteggere le vite e garantire la sicurezza delle persone nelle aree basse a rischio di innalzamento del livello del mare; assistere e sostenere tali persone in caso di sfollamento.<sup>53</sup>

Gli Stati, secondo la Dichiarazione di Sydney, hanno il dovere di promuovere la cooperazione internazionale, facendo appello alla comunità internazionale in caso di necessità. Tale cooperazione si dovrebbe articolare in un'assistenza nell'evacuazione delle persone in caso di emergenza, nella facilitazione della migrazione transfrontaliera, e nella garanzia dell'ammissione, del rispetto, della sicurezza e della dignità delle persone accolte in un altro Stato.<sup>54</sup> Suddetto principio è contenuto nell'articolo 4, e sottolinea che le responsabilità di cui sono titolari i singoli Stati si accompagnano a quella dell'intera comunità internazionale.

Prendendo un riferimento empirico che mostri l'applicazione del principio di protezione, assistenza delle popolazioni colpite, e di applicazione di misure adeguate ed efficienti, può essere menzionato il caso delle isole Fiji. L'arcipelago delle Fiji è situato a 1.800 miglia ad est dell'Australia, è composto da più di 300 isole, ed è considerato tra i più vulnerabili all'innalzamento del livello del mare. Il governo ha adottato un piano sottoposto allo studio da quattro anni, dal titolo "Standard Operating Procedures for Planned Relocation"; esso affronta e analizza come ricollocare i villaggi che presto saranno sommersi: non si tratta di spostare le costruzioni più in alto, ma di trasferire da un luogo ad un altro intere identità culturali e politiche. Attualmente i villaggi ricollocati sono stati sei, si prevede che nei prossimi 10 anni il loro numero salirà a 42.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibidem*; art. 3

<sup>54</sup> *Ibidem*; art. 4

<sup>55</sup> "How to move a country: Fiji's radical plan to escape rising sea levels" *The Guardian*, 8 novembre 2022

## 2.2 *Diritti umani interessati: diritto alla vita*

Come riportato nel paragrafo 1.5, l'innalzamento del livello dei mari costituisce, indirettamente, un ostacolo e minaccia il godimento dei diritti umani.

In questo paragrafo si cercherà di approfondire uno dei diritti fondamentali soggetto a violazione: il diritto alla vita.

Esso è un diritto inalienabile e sovraordinato rispetto agli altri, dal momento che incarna un valore assoluto poiché è il diritto della persona al godimento della propria esistenza fisica.

Il diritto alla vita è espressamente proclamato nell'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948: "*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*".<sup>56</sup>

L'essere umano per essere libero deve vedere rispettato il proprio diritto alla vita, all'esistenza, non solamente sotto un punto di vista concettuale ma anche legale, sulla base del concetto di dignità. Uno Stato democratico e di diritto si fonda sul riconoscimento, garanzia e tutela del diritto alla vita, ed ha il dovere di predisporre, fornire e attuare i mezzi che possano favorire la concretezza del godimento del diritto alla vita.

Come esplicitato nell'articolo 3, il diritto alla vita è connesso ad altri due diritti essenziali: il diritto alla libertà ed alla sicurezza. Potremmo definire tale articolo come multidimensionale e emblematico della interconnessione inestricabile tra i diritti. Il diritto alla sicurezza è la capacità effettiva di poter godere pienamente del proprio diritto alla vita e di esercitare le proprie libertà.

Il riferimento al diritto alla vita compare, inoltre, nel Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1966, ed entrata in vigore nel 1977<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> *Dichiarazione Universale dei diritti umani, 1948.*

<sup>57</sup> *Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, 1966*

[Codice internazionale dei diritti umani \(A cura di Paolo De Stefani\) \(fidu.it\)](http://fidu.it)

L'articolo 6 dispone: *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*

A livello europeo, possiamo trovare ulteriori riferimenti. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), è una convenzione redatta e adottata dal Consiglio d'Europa nel 1953. La CEDU è il testo di riferimento per la protezione dei diritti umani fondamentali, ed, inoltre, è dotato anche di un organo, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, al quale ogni individuo può fare ricorso nel caso di presunta violazione dei propri diritti.

L'articolo 2 della CEDU stabilisce: *“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita”*<sup>58</sup>. Si obbligano gli Stati parte, dunque, a dover riconoscere la titolarità della persona, e a non attentare il diritto alla vita in nessun modo.

Riprendendo l'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, esso fu oggetto di attenzione particolare nello sviluppo del caso di Ioane Teitiota contro la Nuova Zelanda;<sup>59</sup> per altro va subito esaminato quanto di questo caso è funzionale allo sviluppo dell'approfondimento sul diritto alla vita, ossia la decisione dello Human Rights Committee nel giudizio in merito del ricorso. Nonostante la negazione della richiesta d'asilo per motivi ambientali, invocata da Ioane Teitiota, tale caso ha rappresentato un'importante evoluzione giuridica. Di fatto, il Comitato Onu, nella sua General Comment No.36 del 2018, ha ampliato l'interpretazione del diritto alla vita così: *“The obligation of States parties to respect and ensure the right to life extends to reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life. States parties may be in violation of article 6 even if such threats and situations do not result in loss of life”*<sup>60</sup>. La violazione del diritto alla vita non sussiste solamente in caso di minacce imminenti, ma anche quando la minaccia è ragionevolmente prevedibile. Tale

---

<sup>58</sup> *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU)*  
[INFORMATION PACKAGE \(governo.it\)](https://www.governo.it/INFORMATION_PACKAGE)

<sup>59</sup> *Ioane Teitiota, un uomo della nazione del Pacifico di Kiribati, ha intentato una causa contro il governo della Nuova Zelanda presso il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) nel febbraio 2016 dopo che le autorità hanno negato la sua richiesta di asilo come “rifugiato climatico. Ha quindi portato il suo caso all'HRC sulla base del fatto che la Nuova Zelanda ha violato il suo diritto alla vita ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici.*

<sup>60</sup> *Human Rights Committee, general comment No. 36 (2018), para. 7*

interpretazione comporta che la tutela debba essere garantita in situazione di disastri improvvisi e, necessariamente, in casi di fenomeni gradualmente come l'innalzamento del livello dei mari.

Inoltre, come specificato nel paragrafo 3 del General Comment dello Human Rights Committee, lo Stato ha in capo obblighi positivi in relazione al diritto alla vita: non solo il dovere di astenersi dal recare danno, ma anche di garantire con i propri mezzi situazioni che tutelino la vita degli individui.<sup>61</sup>

In merito all'inalienabilità del diritto alla vita ed al dovere di cui gli Stati sono titolari di tutelarla applicando tutti i mezzi possibili, è importante citare il caso Torres Strait Islanders (Daniel Billy and others v. Australia), presentato alla Commissione dei diritti umani nel 2019 e da quest'ultima deciso nel 2022. Gli abitanti indigeni di queste isole, autonome dall'Australia, hanno reclamato la violazione dei propri diritti da parte dell'Australia, la quale non sarebbe stata capace ad adeguarsi ai cambiamenti climatici, adottando misure di riduzione dei gas serra e di mitigazione degli effetti dell'innalzamento del mare. Gli isolani, nella comunicazione, affermano che i cambiamenti climatici in corso, in particolare le inondazioni causate dalle maree, hanno conseguenze dannose dirette sui loro mezzi di sostentamento, sulla loro cultura e sul loro stile di vita tradizionale.

La decisione della Commissione<sup>62</sup> per la prima volta stabilisce che uno Stato ha violato le leggi internazionali sui diritti umani, poiché responsabile dell'ingente emissione di gas serra, non è stato capace di adottare una politica climatica adeguata al fine di mitigare i danni dell'inquinamento, e, dunque, di tutelare i diritti umani.

### ***2.3 Segue: diritti dei rifugiati***

---

<sup>61</sup> Ivi “*The right to life is a right that should not be interpreted narrowly. It concerns the entitlement of individuals to be free from acts and omissions that are intended or may be expected to cause their unnatural or premature death, as well as to enjoy a life with dignity*”

<sup>62</sup> *Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 3624/2019*

Il termine rifugiato viene consolidato e legittimato a livello internazionale nella Convenzione di Ginevra del 1951; esso è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che stabilisce la definizione di “rifugiato”, i diritti dei singoli e le responsabilità degli Stati che garantiscono l’asilo.

I primi strumenti elaborati dal diritto internazionale risalgono alla Società delle Nazioni; essa nel 1921 decise di istituire un Alto Commissariato per i rifugiati, il quale fino al 1926 si occupò dei rifugiati russi, armeni e greci, che a quell’epoca costituivano un fenomeno imponente. In particolare l’Alto Commissariato, presieduto da Fridtjof Nansen, nel 1922, adottò il cosiddetto “Passaporto di Nansen”, il quale rappresenta un passaporto internazionalmente riconosciuto, rilasciato dalla Società delle Nazioni a profughi e rifugiati apolidi.

Il quadro giuridico internazionale sui rifugiati fu completato nel 28 luglio 1957, nella Convenzione di Ginevra, che fu successivamente integrata nel 1967, tramite un protocollo adottato a New York.

La Convenzione, suddivisa in 7 capitoli e 46 articoli, pone la sua base nell’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, il quale prevede al primo comma: *“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.”*<sup>63</sup>

L’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, come modificata nel 1967, stabilisce la definizione di “rifugiato” come colui che *“chi, a causa di un fondato timore di essere perseguitato per questioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione, si trova al di fuori del proprio paese di appartenenza e non è in grado o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del detto paese; oppure chi, non avendo una nazionalità ed essendo al di fuori del paese della sua precedente residenza abituale come risultato di tali eventi, non è in grado o, a causa di tale timore, non vuole far ritorno in esso.”*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Universal declaration on Human Rights, 1948; art.14*

<sup>64</sup> *UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, Ginevra, 28 luglio 1951; art.1, comma 2*

Con la sottoscrizione del citato Protocollo di New York del 1967 la riserva temporale originariamente prevista “*avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951*” è stata eliminata, con la conseguenza che gli Stati contraenti si sono impegnati al rispetto degli obblighi convenzionali anche per eventi successivi e futuri.

Il primo elemento chiave della definizione sopra riportata è il timore; ossia, il “timore a ragione”, in altre parole fondato, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza o per opinioni politiche. Per quanto il timore, apparentemente possa avere una componente solamente soggettiva, in qualità di stato mentale, nell’articolo 1 della Convenzione viene delineata anche la componente oggettiva di fondatezza del timore.

Il secondo elemento chiave è il termine “persecuzione”. Sebbene nella Convenzione di Ginevra non vi sia una definizione di persecuzione, si può evincere che essa corrisponda alla minaccia dei diritti fondamentali dell’individuo per gli stessi motivi citati sopra in relazione al timore.

I diritti corrispondenti allo status di rifugiato conforme alla precedente definizione, sono esplicitati nel capitolo II intitolato “Status giuridico”.

Nell’articolo 12 al primo comma si stabilisce che lo status personale di un rifugiato viene regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o residenza; inoltre, come dispone il secondo comma, i diritti che il rifugiato ha acquisito in precedenza e che derivano dallo status personale, devono essere rispettati dagli Stati contraenti.<sup>65</sup>

Gli articoli 13,14,15 e 16 proclamano in ordine: il diritto ad un trattamento favorevole nell’acquisto di beni immobili e mobili; la protezione della proprietà intellettuale e industriale; la tutela del diritto di associazione; ed, infine, il libero accesso ai tribunali.

---

<sup>65</sup> UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees, Ginevra, 28 luglio 1951; art. 12*

Nel capitolo IV, intitolato “Assistenza” sono garantiti diritti altrettanto importanti. Nell’articolo 20 viene stabilito: *“Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini”*.<sup>66</sup>

L’articolo 21 sancisce il diritto dei rifugiati ad un alloggio, l’articolo 22 la tutela dell’accesso all’istruzione pubblica, l’articolo 23 l’assistenza pubblica, che sia al pari dei cittadini residenti, l’articolo 24 l’accesso alla legislazione del lavoro ed alle assicurazioni sociali.

L’articolo 32 è circa l’espulsione, e definisce che il rifugiato può essere espulso solamente qualora rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato, ed una minaccia all’ordine pubblico. L’espulsione non può avvenire se non in esecuzione di una condanna presa conformemente alla legge. Inoltre, come riportato nel comma 3 del medesimo articolo gli Stati hanno il dovere di concedere al rifugiato in fase di espulsione *“un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese”*<sup>67</sup>.

Il principio di non-refoulement, o di divieto di espulsione, è sancito nell’articolo 33 primo comma :

*“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”*<sup>68</sup>. Probabilmente risiede in questo ultimo articolo la garanzia più importante della Convenzione, in base alla quale un rifugiato non può essere restituito ad uno Stato in cui era vittima di persecuzioni, salvo le eccezioni riportate nell’articolo 32.

Il principio di non respingimento è un principio del diritto internazionale consuetudinario, l’applicazione non si limita agli Stati contraenti della Convenzione di Ginevra, ma si estende a tutti gli Stati.

---

<sup>66</sup> *Ibidem*; art. 20

<sup>67</sup> *Ibidem*; art.32

<sup>68</sup> *Ibidem*; art.33

## 2.4 *La questione controversa dei rifugiati climatici*

La questione della definizione di “rifugiati climatici”, è oggetto di un notevole e controverso dibattito tra gli specialisti di diritto internazionale. Un primo tema da affrontare in relazione alla terminologia, consiste nello stabilire se l’espressione più adatta per indicare le persone sfollate a causa del cambiamento climatico, sia “migranti climatici” o “rifugiati climatici”

Il termine “rifugiato ambientale” fu usato per la prima volta formalmente negli anni Settanta da Lester Brown, fondatore del WorldWatch Institute, uno dei più grandi centri di ricerca per lo sviluppo sostenibile. Il termine fu poi consacrato ufficialmente nel 1985 da El-Hinnawi, allora Direttore del Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEP). Nel *Global Environmental Issues*, a firma del Professore El-Hinnawi, questi fornisce la prima definizione di “rifugiati ambientali”, come “*gli individui costretti a lasciare il loro habitat tradizionale, in via temporanea o definitiva, a causa di un grave sconvolgimento ambientale che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o ha gravemente influito sulla qualità della vita*»<sup>69</sup>

Nonostante il grandissimo apporto della definizione dello studioso egiziano nel categorizzare e definire un nuovo fenomeno, l’uso del termine “rifugiato” non sarebbe corretto secondo il diritto internazionale, proprio in virtù della definizione delineata nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati: essa infatti si limita a stabilire come possano essere definiti rifugiati coloro che fuggono da persecuzioni di varia natura.

Inoltre, la categorizzazione di “rifugiato” è strettamente collegata con l’attraversamento di un confine riconosciuto internazionalmente. La maggior parte delle persone sfollate a causa del cambiamento climatico, ed in particolar modo, dall’innalzamento del livello del mare, rimangono all’interno dei confini del proprio Paese. È da sottolineare che l’adozione del termine “rifugiato” per la suddetta

---

<sup>69</sup> El-Hinnawi, “*Global Environmental Issues*” 1985

categoria di persone, implicherebbe il diritto al ritorno una volta cessata la persecuzione, il che è impossibile nel caso di innalzamento del livello del mare.

Dunque, il termine “rifugiato” potrebbe alterare la natura del problema.

Quali sono le alternative all’identificazione delle persone sfollate a causa del cambiamento climatico?

Un’importante definizione è fornita dall’Organizzazione Mondiale per le migrazioni (IOM) la quale nella sua *Discussion Note* del Novembre 2007, durante la novantaquattresima sessione, formula:

*“Environmental migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad”*<sup>70</sup>

Tale definizione abbraccia sia le persone sfollate a causa di disastri ambientali, sia quelle che scelgono di spostarsi per via del deterioramento delle condizioni di vita. In aggiunta, vengono delineati altri due aspetti fondamentali; il primo consiste nel riconoscimento delle due nature dei cambiamenti climatici, che possono condurre a migrazioni: i fenomeni possono essere di breve o lungo termine, ed in entrambi i casi essi sono ugualmente deleteri. Il secondo aspetto innovativo, risiede nella precisazione *“move either within their country or abroad”*, la quale esplicita che per la riconoscenza dello status di “migrante climatico” non è condizione necessaria che lo spostamento avvenga attraverso i confini degli Stati.

Tuttavia, la questione controversa della precisa denominazione non sembra trovare soluzione nemmeno nel termine “migrante”, poiché esso implica un processo volontario, che non sempre si verifica nei casi di cambiamento climatico, data l’impossibilità di poter condurre una vita in sicurezza e dignità.

---

<sup>70</sup> IOM, *Discussion note: Migration and the Environment*., *Ninety-fourth session, MC/ INF/288, 2007*

In tale sede, ho optato per adottare il termine “rifugiato climatico”; il motivo risiede nella motivazione secondo cui i rifugiati sono una categoria protetta dal diritto internazionale, mentre i migranti sono di competenza dei governi nazionali, che li gestiscono secondo la propria legislazione in materia di immigrazione. Come riportato, i rifugiati godono di specifiche misure di tutela legale, come il divieto di non respingimento. La confusione terminologica che sussiste potrebbe compromettere l’attuazione di appropriate risposte legali, perdendo di vista gli obblighi specifici in capo agli Stati, previsti del diritto internazionale.

## ***2.5 Segue: casi di studio***

### ***2.5.1 La Repubblica di Kiribati ed il caso Ioane Teitiota v Nuova Zelanda***

Il caso Ioane Teitiota contro la Nuova Zelanda ha rappresentato una fondamentale evoluzione giuridica in materia di protezione e definizione dei rifugiati climatici. Esso consiste nella prima richiesta mai avvenuta di asilo per motivi strettamente collegati al cambiamento climatico.

Il 24 ottobre 2019, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite si pronuncia in merito al caso.

Il protagonista della vicenda è Ioane Teitiota, cittadino di una piccola isola nella Repubblica di Kiribati, che nel 2013 presenta la richiesta di protezione alla Nuova Zelanda, sostenendo che gli effetti dei cambiamenti climatici lo avevano obbligato a migrare in Nuova Zelanda perché la situazione nella sua isola Tarawa era diventata estremamente instabile, rendendo le condizioni di vita precarie.<sup>71</sup>

In particolare, l’innalzamento del livello del mare aveva causato, in primo luogo, degradazione ambientale e delle condizioni di vita, dal momento che le infiltrazioni di acqua salina contaminavano l’acqua potabile; in secondo luogo, la scarsità degli spazi abitabili creavano situazioni di tensione e violenza per la contesa dei terreni.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, 23 settembre 2020, par. 2.1*

<sup>72</sup> *Ibidem; par.3*

Il governo della Nuova Zelanda respinse la richiesta del cittadino di Kiribati, poiché si riteneva che la minaccia dell'innalzamento del livello del mare non costituisse una minaccia imminente.

Teitiota fece ricorso alla giustizia neozelandese, venendo respinto in tutte le fasi, e dunque esaurendo le vie di ricorsi interni. Pertanto, il ricorrente fece appello alla Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sostenendo come la Nuova Zelanda, rifiutando il riconoscimento di status di rifugiato e ordinando il rimpatrio, avesse violato l'articolo 6, relativo al diritto alla vita, del Patto Internazionale sui diritti civili politici del 1966.

La decisione del Comitato dell'ONU in merito al caso, confermò la decisione del governo neozelandese. Il rimpatrio del Sig. Teitiota non aveva costituito, secondo lo Human Rights Committee, una violazione del diritto alla vita; il principio non refoulement non sussisteva poiché le prove addotte dal ricorrente non dimostravano un pericolo di vita reale e ragionevolmente prevedibile.

In particolare, secondo il Comitato non vi erano evidenze che il ricorrente fosse stato coinvolto in una controversia fondiaria, o corresse il pericolo di subire danni fisici per tale motivo; non vi erano motivazioni che facessero pensare alla fondatezza della dichiarata impossibilità di trovare un terreno sul quale realizzare un alloggio per sé e per la propria famiglia, e che potesse essere coltivato per ricavarne cibo attraverso il quale accedere all'acqua; inoltre, la situazione del Sig. Teitiota non era materialmente differente da quella di tutti gli altri abitanti dell'isola.<sup>73</sup>

Dunque, per Teitiota era ancora possibile condurre nell'isola di Tarawa una vita in sicurezza, essendo, inoltre, garantito il contributo della Repubblica di Kiribati ai suoi cittadini secondo il National Adaptation programme of Action del 2007, firmato dallo stesso Stato, nella cornice del United Nations Framework Convention on Climate Change.<sup>74</sup> In linea di principio, non vi sarebbe

---

<sup>73</sup> *Human Rights Committee; Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016\**, \*\*, \*\*\*. Par. 9.6

<sup>74</sup> *Ibidem*

niente di inerente ai principi del “timor fondato” dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, e del rischio reale.

Nonostante il rigetto della richiesta del Seg. Teitiota, la decisione dello Human Rights Committee rappresenta una significativa evoluzione giuridica nei confronti della categoria dei rifugiati climatici.

Il carattere innovativo della decisione consiste nell’affermazione che gli effetti dei cambiamenti climatici possano esporre gli individui ad una violazione dei loro diritti, facendo così scattare l’obbligo di non respingimento alla richiesta d’asilo.<sup>75</sup> La rilevanza di tale criterio risiede nel riconoscimento del collegamento tra le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’obbligo in capo agli Stati relativamente al rispetto dei diritti umani.

In particolare, tale caso stimolò un’interpretazione più ampia del diritto alla vita. Secondo il Comitato ONU, nel suo General Comment No.36 del 2018: *“The obligation of States parties to respect and ensure the right to life extends to reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life. States parties may be in violation of article 6 even if such threats and situations do not result in loss of life”*<sup>76</sup> La violazione del diritto alla vita non sussiste solo in condizioni imminenti, ma anche quando esse sono ragionevolmente prevedibili, pertanto, si sancisce la tutela degli individui sia in casi di fenomeni improvvisi che gradualmente, quali l’innalzamento del livello del mare. Il ragionevole rischio che un fenomeno possa ledere il diritto alla vita, combinato all’impossibilità ed incapacità dello Stato in questione di tutelare gli individui, genera in capo agli Stati l’obbligo di non respingimento.

Uno spunto di riflessione, che si può trarre dalla decisione del Comitato dell’Onu, è il carattere dell’imminenza del potenziale danno; tale fattore è stato una delle discriminanti nel caso Teitiota.

---

<sup>75</sup> *Ibidem*; par. 9.11

<sup>76</sup> *Human Rights Committee, general comment No. 36 (2018), para. 7*

Alcuni autori hanno, al riguardo, riflettuto sull'impatto che il caso Teitiota ha avuto sul ruolo dell'imminenza della violazione nelle richieste di protezione internazionale.<sup>77</sup> Infatti, vi è una tendenza nei casi dei diritti umani e del cambiamento climatico, a riconoscere le violazioni solo in virtù di un'imminente minaccia. L'intervallo di tempo potenziale tra la richiesta di protezione e l'effettivo avvenimento della violazione, non dovrebbe essere, secondo tali autori, un fattore che alteri il giudizio e la valutazione della richiesta.<sup>78</sup>

Dato il carattere a lungo termine del cambiamento climatico, in special modo dell'innalzamento del livello del mare, il requisito dell'imminenza potrebbe essere deleterio nel merito dei casi.

Secondo gli autori del citato saggio, nella decisione dello Human Rights Committee in merito al caso Teitiota, l'assenza dell'imminenza della violazione potrebbe essere stata confusa con la mancanza di prevedibilità. È proprio nella prevedibilità del danno che risiede, secondo Foster e McAdam, il quadro di analisi appropriato. Infatti, inquadrando l'analisi sull'esistenza di un timore fondato o un rischio reale di danno in un futuro ragionevolmente prevedibile, si centra il cuore della questione relativa al regime di protezione, ovvero il rischio di danno senza che esso sia contenuto in un tempo ristretto che limiti la protezione.<sup>79</sup> Il criterio dell'imminenza porta alla delimitazione artificiale ed errata del rischio, provocando così ad un fraintendimento nel caso di richiesta di protezione internazionale.

### ***2.5.2 Sentenza n.5022 del 24 febbraio 2021 della Cassazione***

Nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, invece, una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria, è rappresentata dalla sentenza n. 5022 del 24 febbraio del 2021.

---

<sup>77</sup> Michelle Foster e Jane McAdam "Analysis of "imminence" in international protection claims: Teitiota v New Zealand and beyond", *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 71, 2022

<sup>78</sup> *Ibid.* p.2

<sup>79</sup> *Ibid.* p.8

In precedenza, nel 2018, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.4555/2018 aveva accolto il ricorso del Ministero dell'Interno, contrario alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un cittadino gambiano, da parte della Corte di Appello di Bari; in special modo: “[...]evidenziando che la Corte d'appello ha erroneamente valorizzato, quali presupposti del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'integrazione sociale dello straniero e la generica compromissione dei diritti umani cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in Gambia[...]”<sup>80</sup>

Tuttavia, in questa sentenza la Corte ammette che gli eventi naturali possono concorrere alla concessione della protezione umanitaria, non prendendo in considerazione la loro portata generale, ma la vulnerabilità dei singoli individui esposti ad *“una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impovertimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità (...) od anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili).”*<sup>81</sup>

La sentenza n.4555 non si spinge sino a riconoscere che la provenienza da un ambiente deteriorato possa essere un presupposto di validità per la concessione del permesso di soggiorno per protezione umanitaria; tuttavia, la Cassazione, pur cassando la sentenza della Corte di Appello, che concedeva il permesso di soggiorno al cittadino gambiano, conclude affermando che la concessione di tale permesso al cittadino gambiano rappresenterebbe una forma di tutela finalizzata a proteggere il ricorrente dal rischio, nel caso di rimpatrio, di essere di nuovo esposto ad un *“contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”*<sup>82</sup>

Un chiarimento rispetto alla sentenza n.4555/2018, avviene nella sentenza della Cassazione n.5022/2021; essa è un'evoluzione giurisprudenziale che fornisce un'interpretazione evolutiva sia in relazione al

---

<sup>80</sup> Cassazione, n.4555, 24 febbraio 2018. Par. 3

<sup>81</sup> Cassazione, n.4555, 24 febbraio 2018. Par.5

<sup>82</sup> *Ibidem*, par. 5

concetto di non respingimento, sia alla valutazione delle condizioni del contesto di origine del richiedente asilo.

Nel caso di specie, un cittadino nigeriano fa ricorso alla Corte di Cassazione, poiché il Tribunale di Ancona aveva rigettato il ricorso contrario al provvedimento attraverso il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria al ricorrente.

Il ricorrente riteneva, in primo luogo, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 360, comma 1 n.5 del codice di procedure civile, il quale stabilisce che tra i motivi della possibilità del ricorso in Cassazione vi è *“l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”*<sup>83</sup>; il Tribunale di Ancona non avrebbe, di fatto, esaminato la situazione di disastro ambientale nel delta del Niger.

In secondo luogo, il cittadino nigeriano sostiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 5 del Testo Unico sull'immigrazione ( D.lgs, 25 luglio 1998, n.286), dal momento che il giudice non avrebbe riconosciuto né la protezione sussidiaria né la protezione umanitaria, sulla base della sussistenza di un grave disastro ambientale nel Paese d'origine.

La Corte di Cassazione, riprendendo la decisione del 24 ottobre 2019 del Comitato dell'Onu in merito al caso *Teitiota*, riporta come nel suddetto caso sia stato stabilito che il principio di *non refoulement* si applichi a tutte le condizioni di pericolo, dal momento che il diritto alla vita porta con sé intrinsecamente il diritto ad una vita dignitosa; dunque, ci si esprime contrariamente al rimpatrio di coloro che richiedono asilo in un contesto d'origine che potrebbe arrecare danni irreversibili.

Da ciò discende, che qualora, come nel caso specifico, si ravvisi un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione potenziale dei diritti umani, la valutazione del riconoscimento della protezione umanitaria vada condotta prendendo in considerazione, come elementi caratterizzanti, i rischi

---

<sup>83</sup> Articolo 360, comma 1 n.5 c.p.c.

per il diritto alla vita e ad un'esistenza dignitosa; e ciò proteggendoli dalla conseguente minaccia del degrado ambientale, del cambiamento climatico o dello sviluppo insostenibile.<sup>84</sup>

Inoltre, la Corte precisa e ribadisce il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, come limite minimo ed essenziale che debba essere considerato nell'accertamento del rischio derivante dal rimpatrio.

La sentenza n.5022 pronuncia, nella sua conclusione, che il ricorso va accolto, giacché il Tribunale di Ancona pur avendo accertato l'esistenza di una condizione di disastro ambientale nell'area del delta del Niger, ha considerato, come valida ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, unicamente la sussistenza del pericolo generalizzato per via di un conflitto armato, trascurando il rischio di compromissione di quel limite minimo essenziale di ineludibilità dei diritti fondamentali, messo in pericolo dal contesto di disastro ambientale.

---

<sup>84</sup> Cassazione civile sez.II, 24/02/2021, n.5022

### ***3. Sviluppi recenti nella prassi internazionale relativa alla tutela dei rifugiati ambientali***

Nel 17 aprile del 1998 la Commissione dell'Onu sui diritti umani adotta i Guiding Principles on Internal Displacement, i 30 principi costituiscono uno strumento internazionale chiave nella tutela degli sfollati interni. Nel documento si specifica la definizione di “internally displaced persons” come coloro che:” [...] *as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights, or natural or human-made disasters.*”<sup>85</sup> E' evidente come tra le potenziali cause dello sfollamento interno vi sia il fattore ambientale. Tuttavia, i 30 principi garantiscono una protezione parziale e limitata ai rifugiati climatici, poiché non si tratta di un documento giuridicamente vincolante, almeno che i principi vengano assorbiti ed incorporati a livello nazionale. Pertanto, sebbene i Guiding Principles on Internal Displacement del 1998 siano riconosciuti a livello internazionale, l'applicazione effettiva rimane astratta ed a discrezione dei singoli Stati.

Nonostante i vari limiti contenuti nei 30 principi sugli sfollati interni, essi hanno rappresentato un modello significativo per lo sviluppo di ulteriori documenti di tutela dei rifugiati climatici. Ne sono esempio la Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni del 2009, la Convenzione di Nansen del 2011, il Global Compact for Safe, Orderly and regular Migration e il Global Compact on Refugees, entrambi del 2018.

#### ***3.1 La Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa del 2009***

La Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa, sottoscritta dall'Organizzazione dell'Unità Africana nel 2009, rappresenta il primo documento giuridicamente vincolante limitata non solo agli sfollati interni, ma estesa a tutti coloro che sono sfollati a causa del

---

<sup>85</sup> UN High Commissioner for Refugees, *Guiding Principles on Internal Displacement, Scope and Purpose*

cambiamento climatico in Africa. Il nome della Convenzione si deve alla città omonima dell'Uganda dove si adottò il testo, sottoscritto da 37 Paesi dell'Unione Africana e finora ratificato solamente da 20 di essi.

La Convenzione consta di 23 articoli; nel preambolo viene esplicitata la necessità di una Convenzione, in risposta alla mancanza di uno strumento giuridico internazionale e africano vincolante, e di una infrastruttura istituzionale dedicata specificatamente alla prevenzione degli sfollati interni e alla protezione e all'assistenza di essi.

Particolarmente importante per il fine di delineare una cornice, all'interno della quale sviluppare un approfondimento sulla Convenzione, è l'articolo 2. In esso sono riportati i 5 obiettivi della Convenzione:

*“a. Promote and strengthen regional and national measures to prevent or mitigate, prohibit and eliminate root causes of internal displacement as well as provide for durable solutions;*

*b. Establish a legal framework for preventing internal displacement, and protecting and assisting internally displaced persons in Africa;*

*c. Establish a legal framework for solidarity, cooperation, promotion of durable solutions and mutual support between the States Parties in order to combat displacement and address its consequences;*

*d. Provide for the obligations and responsibilities of States Parties, with respect to the prevention of internal displacement and protection of, and assistance, to internally displaced persons;*

*e. Provide for the respective obligations, responsibilities and roles of armed groups, non-state actors and other relevant actors, including civil society organizations, with respect to the prevention of internal displacement and protection of, and assistance to, internally displaced persons;”<sup>86</sup>*

Dunque, tra gli obiettivi preposti dall'Unione Africana vi è, innanzitutto, la promozione e sviluppo delle politiche regionali e nazionali affinché si intervenga nelle cause profonde che portano allo sfollamento

---

<sup>86</sup> *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), 23 ottobre 2009, Doc. No. 52375. Articolo 2*

interno, e si adottino delle soluzioni durevoli; inoltre ci si pone come obiettivo non solo l'istituzione di un quadro giuridico per prevenire lo sfollamento interno, ma anche un assetto giurisdizionale che promuova la solidarietà e la cooperazione tra gli Stati parte. Il punto *d* dell'articolo 2 sancisce l'aspetto più innovativo della Convenzione di Kampala, ossia la previsione di obblighi e responsabilità in capo agli Stati, con criteri vincolanti. Ed infine, nel punto *e* si sancisce il coinvolgimento degli attori statali e non nella prevenzione dello sfollamento interno, e nell'assistenza e protezione di chi versa in tale condizione.

La convenzione di Kampala si presenta come un quadro giuridico completo dal punto di vista dell'ampia gamma di cause che possano innescare lo sfollamento interno. L'articolo 4, comma 4, elenca le forme proibite di sfollamento arbitrario, tra le quali compaiono: gli sfollamenti a causa di discriminazioni razziali, religiose o etniche, conflitti armati, violazione dei diritti umani, violenza generalizzata, disastri naturali o causati dall'uomo.<sup>87</sup> Inoltre, nel medesimo articolo appare una forma di sfollamento arbitrario innovativo, ovvero il caso in cui gli sfollamenti siano strumentalizzati come metodo di guerra; a tale punto è dedicato l'articolo 7 sulla protezione e assistenza degli sfollati interni in caso di conflitto armato, il quale sancisce come i gruppi armati siano ritenuti penalmente responsabili per gli atti commessi in violazione dei diritti degli sfollati interni.

Inoltre, nel caso di progetti realizzati da attori pubblici o privati, i trasferimenti forzati devono essere giustificati da un interesse pubblico impellente e prevalente; le autorità nazionali devono garantire che vengano esplorate altre alternative e che vengano valutati preventivamente gli impatti socioeconomici e ambientali.<sup>88</sup>

La straordinarietà della Convenzione di Kampala risiede nella minuziosità della determinazione degli obblighi degli Stati in materia di protezione e assistenza degli sfollati interni. A tale proposito sono dedicati in special modo gli articoli 5, 9, 11, 12 e 13. L'articolo 5 il principio fondamentale: "*States Parties*

---

<sup>87</sup> *Ibidem*, art.4, comma 4

<sup>88</sup> *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention)*, 23 ottobre 2009, Doc. No. 52375. Art. 10

*shall bear the primary duty and responsibility for providing protection of and humanitarian assistance to internally displaced persons within their territory or jurisdiction without discrimination of any kind*”<sup>89</sup>

La responsabilità ed il dovere primari di assistenza e protezione si declinano diversamente, sia con accezioni positive che passive. Infatti gli Stati membri, da una parte si devono astenere dal porre in essere discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà di coloro che rientrano nelle categorie di sfollamento interno; dall'altra hanno l'obbligo di attuare un'adeguata assistenza umanitaria, assumendo che essi debbano godere degli stessi diritti degli altri cittadini e residenti del Paese. L'aspetto positivo delle azioni degli Stati, si concretizza anche nell'applicazione di soluzioni durevoli al problema dello sfollamento, promuovendo l'integrazione locale o il ricollocamento su basi sostenibili e in condizioni di sicurezza e dignità; ciò deve avvenire con la premessa che i destinatari della Convenzione siano nella condizione di poter scegliere liberamente, sulla base di informazioni accurate e veritiere<sup>90</sup>

L'articolo 12 mette in capo agli Stati l'obbligo di fornire rimedi effettivi agli sfollati interni, e di stabilire una cornice legislativa al fine di assicurare un giusto ed equo risarcimento. Nel caso di atti omissivi di assistenza e protezione nel caso di disastri naturali, è responsabilità esclusiva dello Stato membro fornire riparazione ai danni.<sup>91</sup>

In conclusione, la Convenzione di Kampala, sottoscritta dall'Organizzazione dell'Unità Africana, delinea una cornice giuridica intorno al fenomeno sempre più significativo dello sfollamento interno, che tra i tanti fattori scatenanti vede anche l'avvenimento di disastri naturali. I 23 articoli rafforzano il divieto di uno sfollamento arbitrario, affronta i diritti e le esigenze degli sfollati interni, e ordina agli Stati di prevenire e promuovere la soluzione di tale fenomeno.

Nonostante l'intuizione del processo che ha portato alla Convenzione di cui sopra, essa non rappresenta la fine di un processo. La sfida è trasformare le disposizioni in miglioramenti evidenti e consistenti dei

---

<sup>89</sup> *Ibidem*, art.5

<sup>90</sup> *Ibidem*, art. 11

<sup>91</sup> *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention)*, 23 ottobre 2009, Doc. No. 52375. Art.12

diritti, il che è difficilmente realizzabile senza gli sforzi paralleli tra realtà nazionali e organizzazioni regionali e internazionali.

### **3.2 *La Conferenza di Nansen del 2011***

L'iniziativa di Nansen, lanciata dalla Svizzera e dalla Norvegia nel 2012, rappresenta un ulteriore sviluppo significativo della prassi internazionale recente. Come precedentemente evidenziato, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alle persone costrette a cercare rifugio in seguito a catastrofi naturali, non è riconosciuto lo status di rifugiato. Dunque, lo scopo che si propone l'iniziativa è quello di migliorare la protezione di coloro che sono vittime di catastrofi naturali e del cambiamento climatico.

Tra il 12 e il 23 ottobre del 2015, si tenne a Ginevra la conferenza conclusiva dell'iniziativa di Nansen; la conferenza finale aveva il fine di convalidare il programma "Agenda per la protezione di sfollati transfrontalieri nel contesto delle catastrofi e del cambiamento climatico".

La conferenza conclusiva di Ginevra del 2015 vide la partecipazione di ministri e alti rappresentanti di 85 Stati.

La rilevanza dell'iniziativa risiede nell'obiettivo di colmare le lacune giuridiche in materia di protezione delle persone sfollate oltre confine, nel contesto dei cambiamenti climatici e di improvvisi eventi naturali.

In special modo, il rapporto sostiene l'importanza di considerare le migrazioni e gli spostamenti quali dirette implicazioni dei futuri cambiamenti ambientali.

In questo contesto, vengono identificate tre aree chiave per l'Iniziativa Nansen: *a)* migrazioni e spostamenti interni; *b)* spostamenti transfrontalieri; *c)* popolazioni intrappolate.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *The Nansen Initiative, UNHCR and the Foresight report on Migration and Global Environmental Change. Pag. 3*

In relazione alle migrazioni e spostamenti interni, l'Iniziativa di Nansen ha adottato tre approcci, che consistono, in primo luogo, nello sviluppare la protezione e il sostegno attraverso i meccanismi esistenti. Infatti, i Principi guida sugli spostamenti interni derivanti dallo sfollamento interno sono applicabili allo sfollamento dovuto a eventi ambientali di rapida insorgenza, ma non è chiaro se essi siano applicabili anche alle migrazioni nel contesto di cambiamenti ambientali gradualmente e a lungo termine.

In secondo luogo, si pone l'attenzione sulla migrazione come adattamento ai cambiamenti ambientali:

lo sviluppo di politiche che facilitino la migrazione come meccanismo di adattamento rappresenta un'importante strategia per prevenire successivi sfollamenti forzati e migrazioni problematiche.

Esistono, dunque, legami tra migrazioni e adattamento.

Infine, la pianificazione urbana per città sostenibili: le politiche urbane devono essere adeguatamente preparate, per garantire che i migranti e le aree di accoglienza siano meno vulnerabili e più resilienti al fine di evitare incentivi allo sfollamento.<sup>93</sup>

Per quanto riguarda la seconda area chiave dell'Iniziativa Nansen, ovvero lo spostamento transfrontaliero, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti.

Innanzitutto quello di porre in essere e incoraggiare una governance flessibile e adattabile, che integri sia il livello globale, che regionale e locale.

Un ulteriore aspetto rilevante dell'Iniziativa risiede nel sottolineare l'importanza dei collegamenti e coordinamenti tra le agenzie nella gestione del fenomeno. Si dovrebbe adottare, ad esempio, un approccio collaborativo per le migrazioni ad insorgenza lenta, per le quali può essere difficile individuare il movente ambientale.

L'Iniziativa ha stabilito l'identificazione dell'esistenza delle cosiddette "popolazioni intrappolate"; vi è una categoria di persone che sono esposte al rischio di rimanere intrappolate in luoghi in cui risiedono,

---

<sup>93</sup> *Ibidem*, pag.3

poiché vulnerabili ai cambiamenti climatici. Si tratta di una forma di doppio rischio, specialmente per coloro che hanno una minore disponibilità economica: il livello ridotto di capitale può comportare per essi l'estrema difficoltà di non essere in grado di allontanarsi da situazioni di crescente minaccia ambientale; ma, allo stesso tempo, proprio questa mancanza di capitale li rende ancora più vulnerabili ai cambiamenti ambientali.<sup>94</sup>

Ciò che emerge dai lavori, condotti dal 2011 fino alla conferenza conclusiva di Ginevra del 2015, è che i cambiamenti ambientali sono degni della massima attenzione da parte della comunità internazionale e non solo, poiché sono la principale causa di differenziati "esiti migratori"; in aggiunta, il cambiamento ambientale potrebbe influenzare i fattori di migrazione esistenti, ad esempio, avendo conseguenze su salari rurali, sui prezzi agricoli, o sugli ecosistemi di approvvigionamento.<sup>95</sup>

È da considerare, inoltre, come le complesse interazioni tra i fattori possono portare a risultati diversi, che variano a seconda del contesto politico e socio-economico e possono variare in termini di permanenza, durata, novità, velocità, distanza e se sono transfrontalieri o interni. Da ciò consegue che si pongano sfide politiche diverse.

Tra queste sfide si configura quella della responsabilità politica di cui saranno titolari le aree urbane, che si troveranno ad accogliere un ingente flusso di migrazioni: le spinte economiche, politiche e sociali fanno sì che alcuni tipi di migrazione siano destinati a movimenti verso aree altrettanto vulnerabili.

Non trascurabili sono gli aspetti economici della migrazione. La migrazione è costosa ed i cambiamenti ambientali, come siccità e inondazioni, erodono i mezzi di sussistenza e di reddito delle persone; questo crea condizioni di elevato rischio, dal momento che nei prossimi decenni, milioni di persone saranno "intrappolate" in aree vulnerabili, soprattutto nei Paesi a basso reddito. Pertanto, quella che apparentemente sembrerebbe una scelta volontaria di rimanere in una zona che ostacola il godimento dei diritti, in realtà potrebbe celare costrizioni di carattere socio-economico.

---

<sup>94</sup> *The Nansen Initiative, UNHCR and the Foresight report on Migration and Global Environmental Change. Pag.24*

<sup>95</sup> *Ibidem. Pag 25*

Tra le priorità a cui giunge l'Iniziativa Nansen, nelle sue conclusioni, emergono, in primo luogo, la necessità di pianificare i cambiamenti ambientali nelle città in espansione, tra cui la disponibilità e la qualità dell'acqua, la perdita di territorio a lungo termine. Riguardo alle migrazioni rurali-urbane, sono necessarie politiche e pianificazioni urbane specificamente incentrate sul benessere dei nuovi immigrati, che riguardino potenzialmente anche il progetto di nuovi insediamenti.<sup>96</sup>

In secondo luogo, si enfatizza l'importanza delle politiche di adattamento; i governi locali, nazionali e internazionali, dovrebbero adottare politiche per facilitare la resilienza e l'adattamento delle comunità ai cambiamenti climatici. Le politiche di trasferimento delle comunità devono essere prese in considerazione come ultima risorsa.<sup>97</sup>

L'iniziativa Nansen rappresenta un progresso considerevole nella sensibilizzazione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. In essa si sono raccolte soluzioni innovative per fronteggiare i casi di sfollamenti forzati, affinché siano tutelati coloro che ne sono vittime.

Tuttavia, l'Iniziativa Nansen ha ricevuto alcune critiche, di cui le principali argomentano che essa sia ritenuta operativamente poco pratica, data la mancanza di un approccio sistemico e globale.

### ***3.3 Il “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” e il “Global Compact on Refugees” del 2018***

Il “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” e il “Global Compact on Refugees”, sono dei documenti sottoscritti da diversi Stati e promossi dalle Nazioni Unite nel 2018. Sebbene essi non siano vincolanti, costituiscono importanti sviluppi recenti nella prassi internazionale.

---

<sup>96</sup> *The Nansen Initiative, UNHCR and the Foresight report on Migration and Global Environmental Change. Pag.27, par. I) e II)*

<sup>97</sup> *Ibidem.; pag.27, par. III) e IV)*

Nella risoluzione Onu del 19 settembre 2016<sup>98</sup>, conosciuta anche come “Dichiarazione di New York”, si stabilì di convocare una conferenza intergovernativa per l'adozione di un patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare (A/RES/73/195) è il primo accordo intergovernativo, preparato con l'appoggio delle Nazioni Unite, che copre tutte le dimensioni della migrazione internazionale in modo olistico e completo. Il testo fu adottato nel corso della conferenza intergovernativa sulla migrazione tenutasi a Marrakech, in Marocco, il 10 dicembre 2018.

Il Patto globale si fonda sul diritto internazionale dei diritti umani e ribadisce l'impegno degli Stati a rispettare, proteggere e soddisfare tutti i diritti umani per tutti i migranti. Inoltre, esso si basa sulla Dichiarazione universale dei diritti umani e sugli strumenti fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani e contiene un principio guida sui diritti umani, rinvenibile nel paragrafo f) della pagina 4 della risoluzione A/RES/73/195 del 19 dicembre 2018: *“The Global Compact is based on international human rights law and upholds the principles of non-regression and non-discrimination. By implementing the Global Compact, we ensure effective respect for and protection and fulfilment of the human rights of all migrants, regardless of their migration status, across all stages of the migration cycle. We also reaffirm the commitment to eliminate all forms of discrimination, including racism, xenophobia and intolerance, against migrants and their families;”*<sup>99</sup>

Pertanto, il principio cardine sostenuto dal documento è quello di non regressione e discriminazione, in tutte le sue forme, compresi il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, nei confronti dei migranti e delle loro famiglie. Importante, inoltre, l'impegno collettivo a migliorare la cooperazione in materia di migrazione internazionale. Si evidenzia, infatti, come la migrazione faccia parte dell'esperienza umana nel corso della storia e come essa sia una fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile. Tuttavia,

---

<sup>98</sup> Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2016 (A/71/L.1)

<sup>99</sup> Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2018 ( A/RES/73/195). Pag. 4, par. f)

gli impatti positivi possono essere ottimizzati solamente migliorando la governance della migrazione, durante tutte le fasi del ciclo migratorio.<sup>100</sup>

Il *Global Compact* stabilisce 23 obiettivi per l'azione degli Stati, sostenuti da impegni specifici, che cercano di affrontare le sfide legate alla migrazione odierna. Gli impegni e le azioni sono una guida per gli Stati che devono rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani, anche durante la progettazione di misure di governance della migrazione. L'intento è ridurre i rischi e le vulnerabilità che i migranti affrontano nelle diverse fasi della migrazione e creare condizioni favorevoli che consentano a tutti i migranti, di diventare membri attivi della società. I 23 obiettivi includono: la riduzione al minimo dei fattori negativi della migrazione, tra cui la lotta alla povertà ed alla discriminazione e la gestione degli spostamenti legati al clima ed alle catastrofi<sup>101</sup>; ampliare e diversificare la disponibilità di percorsi per una migrazione sicura, ordinata e regolare, tenendo conto delle particolari esigenze dei migranti in situazioni di vulnerabilità;<sup>102</sup> garantire ai migranti il diritto di accedere ai servizi di base, tra cui la salute, l'istruzione e il sostegno sociale, senza discriminazioni;<sup>103</sup> eliminare la discriminazione e combattere l'odio e la xenofobia;<sup>104</sup> rispettare i divieti di espulsione collettiva e di respingimento per tutti i migranti, garantendo che i rimpatri siano sicuri e dignitosi e che la reintegrazione sia sostenibile.<sup>105</sup>

In aggiunta, si delineano come necessari la coordinazione e lo sviluppo di processi a livello locale e regionale per far fronte alla vulnerabilità di coloro che sono colpiti da catastrofi naturali graduali, garantendo l'accesso all'assistenza umanitaria e promuovendo risultati sostenibili che implementino la resilienza e l'autosufficienza dei paesi coinvolti.

A livello di Nazioni Unite, l'attuazione del *Global Compact* è sostenuta dalla Rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni. La Rete è stata istituita dal Segretario generale delle Nazioni Unite per garantire un

---

<sup>100</sup> *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, UN 2018. Par.8*

<sup>101</sup> *Ibidem; pag.9-10*

<sup>102</sup> *Ibidem; pag. 12*

<sup>103</sup> *Ibidem; pag.23*

<sup>104</sup> *Ibidem; pag.24-25*

<sup>105</sup> *Ibidem; pag.29-30*

sostegno coordinato a livello di sistema delle Nazioni Unite agli Stati, dando priorità ai diritti e al benessere dei migranti e delle loro comunità. È composta da 38 entità del sistema dell'Onu, che lavorano per sostenere gli Stati nell'affrontare le loro priorità in materia di migrazione, con particolare attenzione al rispetto dei diritti e del benessere dei migranti e delle loro comunità. La Rete è guidata da un Comitato esecutivo di 9 entità delle Nazioni Unite che fornisce una guida generale e stabilisce le priorità.<sup>106</sup>

Il *Global Compact on Refugees*, approvato nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 17 dicembre 2018<sup>107</sup>, è un progetto per guidare e rafforzare la risposta internazionale ai rifugiati, affinché le risposte diventino sempre più sistematiche.

Esso rappresenta un fondamentale quadro di riferimento per la condivisione di responsabilità, considerando che nessuna soluzione capace di migliorare la situazione dei rifugiati può essere conseguita senza la cooperazione tra Stati. Pertanto la rilevanza del documento risiede nell'opportunità di trasformare il modo in cui il mondo affronta la questione dei rifugiati, facendo sì che esso sia a beneficio sia dei rifugiati stessi, sia delle comunità che li ospitano.

Tuttavia, è da specificare, che il *Global Compact on Refugees* non sostituisce il sistema legale internazionale esistente per i rifugiati, tra cui la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. La Convenzione sui rifugiati si concentra sui diritti dei rifugiati e sugli obblighi degli Stati, il patto globale sui rifugiati riafferma questi standard e principi ed enfatizza l'aumento della cooperazione internazionale per una risposta più equa, sistematica e completa.

Nello specifico, il documento è costituito da quattro parti: la prima riguarda l'introduzione al contesto, ai principi guida ed agli obiettivi; la seconda parte tratta il "*Comprehensive Refugee Response Framework*";<sup>108</sup> la terza parte delinea un "Programma d'azione", nell'ambito del quale di prevedono misure concrete per contribuire a raggiungere gli obiettivi del patto; la quarta contiene le "Disposizioni"

---

<sup>106</sup> *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, UN 2018.1111*

[Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration \(GCM\) | OHCHR](#)

<sup>107</sup> *United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/RES/73/151)*

<sup>108</sup> *United Nations General Assembly (A/RES/71/1, Annex I).*

per la revisione, che sarà condotta principalmente attraverso un Forum globale sui rifugiati ogni quattro anni.

I quattro obiettivi principali, concepiti e sviluppati nelle quattro parti di cui il documento è composto, sono: in primo luogo, favorire la protezione dei rifugiati e l'accesso ai diritti umani fondamentali; in secondo luogo, ridurre il carico sui paesi che ospitano i rifugiati, attraverso un sostegno finanziario e tecnico da parte della comunità internazionale; il terzo obiettivo si propone di favorire l'inclusione dei rifugiati nelle comunità ospitanti, promuovendo l'autosufficienza dei primi, e infine, il quarto è quello di porre in essere soluzioni che siano durature, e "sostenibili" al livello intergenerazionale, per coloro che sono costretti a chiedere protezione a paesi terzi.

Uno dei punti di forza del *Global Compact on Refugees* è costituito dal fatto che esso rappresenta impegno condiviso da parte della comunità internazionale per affrontare la crisi dei rifugiati.

Tuttavia, come precedentemente detto, sia il *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* che il *Global Compact on Refugees*, sono accordi non vincolanti, dunque non aventi forza di legge; ne consegue che non vi sia nessun obbligo giuridico per i paesi di adottare le raccomandazioni dei Patti. Tale caratteristica potrebbe potenzialmente limitare l'efficacia dei due documenti.

Tra le critiche mosse al *Global Compact on Refugees* vi è, ad esempio, il fatto che esso non affronti quelle che sono le cause profonde della crisi dei rifugiati, e che non promuova un'efficace ed efficiente integrazione nei paesi ospitanti.

In conclusione, i due documenti trattati rappresentano un importante passo in avanti nella prassi internazionale nella tutela dei rifugiati ambientali, ma ci sono ancora sfide e situazioni da affrontare per garantire una protezione adeguata dei rifugiati e delle loro comunità che li ospitano.

## *Conclusione*

Questa tesi si è proposta lo scopo di indagare sull'innalzamento del livello dei mari e sulle sfide che tale fenomeno profila nel diritto internazionale, in particolar modo in materia di tutela di diritti umani.

L'innalzamento del livello dei mari è uno degli effetti del cambiamento climatico, probabilmente il più sottovalutato in termini di conseguenze.

Il primo capitolo ha avuto la funzione di delineare una cornice generale del fenomeno. L'analisi si è aperta con un inquadramento scientifico, attingendo agli studi dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che riporta non solamente i modelli di previsione di innalzamento del livello dei mari, ma anche l'impatto di esso sulla popolazione mondiale. Di notevole rilevanza è stata anche la crescente consapevolezza del fenomeno nella comunità internazionale, che ha portato ha portato l'International Law Association ad istituire il Comitato "International Law and Sea-Level Rise", nel 2012.

Il compito principale di questo Comitato è quello di studiare, innanzitutto, gli effetti giuridici dell'innalzamento del livello del mare e dei riflessi sul diritto internazionale e, in secondo luogo, di fornire proposte per la progressiva codificazione del diritto. In special modo, le questioni sottoposte all'attenzione del Comitato riguardano gli effetti sul diritto del mare, sui principi di sovranità e sulla tutela dei diritti umani.

Nel secondo capitolo si è approfondito l'aspetto dei diritti umani delle popolazioni colpite dall'innalzamento del livello dei mari, e le normative giuridiche internazionali, europee e nazionali esistenti.

È chiaro che l'effettivo godimento dei diritti dipende, in maniera consistente, dalle misure adottate dagli Stati per proteggere l'ambiente dai danni causati dal cambiamento climatico.

Vi è un diritto, inalienabile, sovraordinato perché comprensivo degli altri, ovvero il diritto alla vita. Esso incarna un valore assoluto poiché è il diritto della persona al godimento della propria esistenza fisica.

Il diritto alla vita è espressamente proclamato nell'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948: *“Everyone has the right to life, liberty and the security of person”*; ed ancora, il riferimento compare nell'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1966, e nell'articolo 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1953).

Sul tema, di rilievo è stato il General Comment No.36 del 2018 del Comitato Onu, il quale, riprendendo l'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, ha ampliato l'interpretazione del diritto alla vita. Nel documento si stabilisce che la violazione del diritto alla vita sussiste non solamente in caso di minacce imminenti, ma anche quando la minaccia è ragionevolmente prevedibile. Da tale interpretazione deriva la conseguenza che la tutela debba essere garantita in situazione di disastri improvvisi e, necessariamente, in casi di fenomeni gradualmente, come l'innalzamento del livello dei mari.

Stimolo cruciale all'evoluzione giuridica interpretativa è stato il caso di Ioane Teitiota contro la Nuova Zelanda. Nonostante il rigetto della richiesta di asilo in Nuova Zelanda del Sig. Teitiota, il carattere innovativo della decisione dello Human Rights Committee consiste nell'affermazione che gli effetti dei cambiamenti climatici possono esporre gli individui ad una violazione dei propri diritti, facendo così scattare l'obbligo di non respingimento alla richiesta d'asilo. Il riconoscimento del collegamento tra le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'obbligo in capo agli Stati relativamente al rispetto dei diritti umani, diventa sempre più esplicito.

La seconda parte del capitolo ha approfondito i diritti dei rifugiati e la problematica questione della terminologia di una nuova categoria, ossia quella delle persone colpite dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare, costrette ad allontanarsi dalle proprie terre di origine, inseguendo il pieno godimento dei propri diritti. Ho ritenuto fosse importante, al fine dello sviluppo dell'argomentazione, analizzare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951; essa è un imprescindibile documento quadro nell'ambito della normativa internazionale.

Tuttavia, nell'applicazione della Convenzione di Ginevra al determinato contesto in analisi, sorgono delle discrepanze. Infatti, nella definizione delineata nell'articolo 1 della Convenzione sui rifugiati, ci si limita a stabilire come possano essere definiti rifugiati coloro che fuggono da persecuzioni di varia natura, attraversando un confine riconosciuto internazionalmente. La maggior parte delle persone sfollate a causa del cambiamento climatico e, in particolar modo, dall'innalzamento del livello del mare, rimangono all'interno dei confini del proprio Paese, e soprattutto non sono vittime di persecuzioni per questioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o di opinione.

Pertanto il termine "rifugiato" si rivelerebbe inappropriato giuridicamente.

La questione controversa della precisa denominazione non sembra trovare soluzione nemmeno nel termine "migrante", poiché esso implica un processo volontario, che non sempre si verifica nei casi di cambiamento climatico, data l'impossibilità di condurre una vita in sicurezza e dignità.

Il terzo capitolo ha affrontato lo sviluppo recente nella prassi internazionale, relativa alla tutela dei rifugiati climatici.

Tra gli esempi più significativi si è riportata, in primo luogo, la Convenzione di Kampala per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa, sottoscritta dall'Organizzazione dell'Unità Africana nel 2009; essa rappresenta uno straordinario ed innovativo strumento, con lo scopo di colmare la mancanza di una normativa giuridica internazionale e africana vincolante.

In secondo luogo, l'Iniziativa di Nansen, che fu lanciata dalla Svizzera e dalla Norvegia nel 2012, con lo scopo di migliorare la protezione di coloro che sono vittime delle catastrofi naturali e del cambiamento climatico. In particolar modo, tale documento è fonte di nuovi spunti di riflessione, quale la definizione e individuazione della categoria delle cosiddette "popolazioni intrappolate"; ovvero quelle popolazioni che sono esposte al rischio di rimanere intrappolate in luoghi in cui trovano, poiché vulnerabili ai cambiamenti climatici e impossibilitati ad allontanarsi, per motivi socio-economici, da situazioni di crescente minaccia.

In ultima istanza, sono approfonditi il “*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*” e il “*Global Compact on Refugees*”, documenti sottoscritti da diversi Stati e promossi dalle Nazioni Unite nel 2018. Sebbene il loro carattere non sia vincolante, essi rappresentano importanti sviluppi nella recente prassi internazionale.

Lo sviluppo e l’argomentazione delle conseguenze dell’innalzamento del livello dei mari, nel diritto internazionale, ha permesso di cogliere diversi spunti di riflessione, nodi problematici e speranze.

Identificherei tra gli stimoli di riflessione, l’effettiva esistenza di una giustizia climatica. Infatti, coloro che subiranno con maggiore veemenza le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare sono e saranno i piccoli Stati insulari ed in via di sviluppo, ovvero coloro che hanno contribuito in misura minore al cambiamento climatico; il riscaldamento globale costituisce non solamente una questione di natura climatica e scientifica, ma anche sociale, etica e politica.

Diversi sono, poi, i nodi problematici: a partire dalle criticità delle soluzioni agli impatti sulle estensioni spaziali nazionali di giurisdizione marittima, alla potenziale estinzione di quelli che sono i principi cardine del concetto di sovranità, passando, inevitabilmente, alla tutela dei diritti umani. Affinché essa sia piena e di totale applicazione, è necessario che non vi siano lacune giuridiche e zone grigie relative alla definizione e protezione delle vittime climatiche.

Ciò è un esempio di come il diritto, in particolare il diritto internazionale, sia in qualche modo “vivo”, in continua evoluzione e adattamento, un vivido riflesso del mondo che ci circonda.

Sebbene si siano verificati essenziali e rilevanti evoluzioni, per quanto riguarda la prassi internazionale in relazione alla tutela dei rifugiati climatici e agli obblighi di protezione dell’ambiente e dei diritti umani in capo agli Stati, è da evidenziare come effettivi ed evidenti miglioramenti non siano raggiungibili se non attraverso degli approcci sistematici e globali, che prevedano una cooperazione internazionale realizzabile grazie all’integrazione di diversi livelli paralleli, tra realtà nazionale, regionali ed internazionali.

## **Abstract**

The purpose of my thesis is to analyse the new challenges emerging from the rising phenomenon of the sea-level rise.

Global average sea level levels have risen faster since 1900, than in any other century, and the increase will be exponential: according to the IPCC by 2100, in the most pessimistic scenario in terms of greenhouse gas emissions, the sea level rise could be 0.82 metres.

This phenomenon has, and will increasingly have, a devastating and inevitable impact on the approximately 10 per cent of the world's population. Especially those who will suffer most severely from the consequences of rising sea levels are and will be the small island and developing states, those who have contributed least to climate change.

The big and discussed topic of what climatic justice really is, seems to be still uncertain.

The first chapter, titled “Sea level rise and the consequences for international law”, addresses the topic figuring out the main approaches adopted. A first scientific approach is crucial in building a frame in which to elaborate analysis and previsions of the sea level rise; in addition, there is a jurisprudential approach that has had to adapt to the new challenges posed by the consequences of climate change.

As the topic has been the subject of increasing political attention in recent years and, following the interest expressed by several States in the General Assembly for the topic to be included in the Commission's Programme of Work, the Commission decided, at its seventy-first session (2019), to include the topic of 'rising sea levels in international law' in its Programme of Work; in addition, the Commission decided to establish an open-ended study group on the topic, which was reconstituted in 2021 and 2022. Its task is to investigate the legal effects of the phenomenon from the perspective of the law of the sea, the principle of territorial sovereignty, and the human rights of affected populations. In the following, we will briefly examine the salient issues of the first two topics, and then focus more

extensively on the human rights of affected populations, which will be the subject of the second chapter of this paper.

Concerning the legal effects of the phenomenon from the perspective of the law of the sea, rising sea levels have a significant impact on national spatial extents of maritime jurisdiction.

The normal 'baselines', mentioned in Article 5 of UNCLOS, from which the maritime zones of states are measured, may shift inland as a consequence of rising waters; therefore, the outer limits of maritime zones would also shift in the same direction. The effects of changing baselines and the consequent realignment of the boundaries of maritime zones are multiple.

Firstly, they could result in waters that were previously under national jurisdiction becoming international sea areas.

Second, changes in baselines could impact maritime boundaries between opposing or adjacent states.

In addition, rising sea levels could submerge islands or coastal points functional for the drawing of straight baselines for the purpose of mileage counting.

The second topic, related to the effects of the sea level rise on the principles of sovereignty, consists on the treaties to the principles of a stable territory, a permanent population, and effective government.

The second chapter addresses specifically to the guardianship of the human rights of the affected populations.

It is clear that the actual enjoyment of these rights depends to a large extent on the measures taken by states to protect the environment from the damage caused by climate change. For this reason, it becomes necessary to outline the obligations, which are owned by the States, relating to the protection of the environment and human rights.

After having drawn the international legal framework, the chapter deepens the right to life: it is inalienable and superordinate to others, since it embodies an absolute value as it is the right of the person to the enjoyment of his or her physical existence.

The second part of this chapter addresses to the refugees' law, as coded in the Convention of Ginevra on refugees of the 1951. This convention embodies a markable and extended jurisprudential framework; by the way, in relation to the populations affected by the sea level rise, the Convention of the 1951 reveals some gaps which unavoidably bring to the a controversy concerning the effective terminology of the people affected by the sea level rise.

Notably, the controversy refers to the incorrect use of the term 'refugee' , in fact, it would not be correct under international law, precisely because of the definition outlined in Article 1 of the Geneva Refugee Convention: it merely states how those fleeing persecution of various kinds can be defined as refugees.

However, the contentious issue of the precise designation does not seem to be resolved by the term 'migrant' either, as it implies a voluntary process, which is not always the case in cases of climate change, given the impossibility of being able to lead a life in safety and dignity.

Consistent is the case *Ioane Teitiota v. New Zealand* , it represents a fundamental legal development in the protection and definition of climate refugees, since it is he first ever claim for asylum on grounds closely related to climate change.

On 24 October 2019, the UN Human Rights Committee ruled on the case. The protagonist of the case is Ioane Teitiota, a citizen of a small island in the Republic of Kiribati, who applied for protection from New Zealand in 2013, claiming that the effects of climate change had forced him to migrate to New Zealand because the situation on his island Tarawa had become extremely unstable, making living conditions precarious.

In particular, the rising sea level had caused, firstly, environmental degradation and living conditions, as seepage of saline water contaminated drinking water; secondly, the scarcity of living space created situations of tension and violence over land disputes.

The New Zealand government rejected the Kiribati citizen's request, as it was considered that the threat of rising seas was not an imminent threat.

Teitiota appealed to the New Zealand courts and was rejected at all stages, thus exhausting domestic avenues of appeal. Therefore, the appellant appealed to the UN Human Rights Committee, claiming that New Zealand, by refusing to grant him refugee status and ordering his repatriation, had violated Article 6, relating to the right to life, of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights.

The UN Committee's decision in the case upheld the New Zealand government's decision. Mr. Teitiota's repatriation had not, according to the Human Rights Committee, constituted a violation of the right to life; the principle of non-refoulement did not exist since the applicant's evidence did not demonstrate a real and reasonably foreseeable danger to life.

Another stimulus to a crucial evolution of jurisprudential practice is the decision No. 5022/2021 of the Italian Supreme's Court. It provides an innovative interpretation both in relation to the concept of non-refoulement and to the assessment of the conditions of the asylum seeker's context of origin.

In the present case, a Nigerian citizen appealed to the Court of Cassation, as the Court of Ancona had rejected the appeal against the decision by which the Territorial Commission for the Recognition of International Protection had rejected the recognition of international and humanitarian protection to the applicant.

The Court of Cassation, echoing the UN Committee's decision of 24 October 2019 on the Teitiota case, reports how in the aforementioned case it was established that the principle of non-refoulement applies to all conditions of danger, since the right to life intrinsically carries with it the right to a dignified life; therefore, it is expressed against the repatriation of asylum seekers to a context of origin that could cause irreversible damage.

It follows from this, that where, as in the present case, there is an environmental disaster, or in any event a context of serious potential impairment of human rights, the assessment of the grant of humanitarian protection must be carried out taking into account, as characterising elements, the risks to the right to life and to a dignified existence; and this by protecting them from the consequent threat of environmental degradation, climate change or unsustainable development.

Furthermore, the Court specifies and reiterates the concept of the "ineliminable core constitutive of the status of personal dignity" as the minimum and essential limit that must be considered when assessing the risk arising from repatriation.

The last chapter focuses on the recent developments in international practice concerning the protection of environmental refugees. Extraordinary examples of them are the Kampala Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons of 2009, the Nansen Convention of 2011, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees, both of 2018.

Whit regard to the Kampala Convention, signed by the Organisation of African Unity in 2009, it represents a crucial and innovative response to the lack of a binding international and African legal instrument. Secondly, the Nansen Initiative, launched by Switzerland and Norway in 2012, aims to improve the protection of those affected by natural disasters and climate change. In particular, this document is a source of new insights, such as the definition and identification of the category of so-called 'trapped populations'; that is, those populations that are exposed to the risk of being trapped in places where they are, because they are vulnerable to climate change and unable to move away, for socio-economic reasons, from situations of increasing threat.

Ultimately, the 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' and the 'Global Compact on Refugees' documents, signed by several states and promoted by the United Nations in 2018.

Although they are not binding, they are important recent developments in international practice.

Although, it shouldn't be neglected criticism to the recent jurisprudential evolution made by the documents cited: firstly, the lack of a systemic and global approach; secondly, concrete results are achievable only through parallel efforts between national realities and regional and international organisation.

## **Bibliografia**

### OPERE

*Michelle Foster e Jane McAdam* “Analysis of “imminence” in international protection claims: *Teitiota v New Zealand and beyond*”, *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 71, 2022

*Nobuo Mimura*, “Sea-level rise caused by climate change and its implications for society”

*Fulvio M. Palombino*, “Introduzione al diritto internazionale”, Laterza, 2019.

### GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

*ECHR, Cordella and Others v Italy*, App no 54514/13 and 54264/15

### GIURISPRUDENZA NAZIONALE

*Caso Cordella e altri v. Italia* (ricorsi num. 54414/13 e 54264/15)

*Cassazione*, n.4555, 24 febbraio 2018. Par. 3-5

*Cassazione civile sez.II*, 24/02/2021, n.5022

### TRATTATI INTERNAZIONALI

*Accordo di Parigi*, 2015; art.2

*African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa*  
(*Kampala Convention*), 23 ottobre 2009, Doc. No. 52375. Articolo 2-4

*African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa*  
(*Kampala Convention*), 23 ottobre 2009, Doc. No. 52375. Art. 5-10-11- 12

*Convention on Rights and Duties of States* (inter-American); 26 December 1933.

*Convention on the Rights of the Child*, 1989

*Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, (CEDU)

*Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, Conferenza di Stoccolma, 1972*

*Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.*

*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, UN 2018. Par.8*

*International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976*

*Langkawi Declaration on the Environment, 1989.*

*Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, 1966*

*The Nansen Initiative, UNHCR and the Foresight report on Migration and Global Environmental  
Change. Pag. 3-24-25-28*

*UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, Ginevra, 28 luglio 1951.*

*Universal Declaration of Human Rights, 1948.*

*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*

## **ATTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

*Cities, seas, and storms : managing change in Pacific Island economies (Vol. 4) : Adapting to climate  
change (English). Washington, D.C. : World Bank*

*Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth  
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*

*Draft articles on the protection of persons in the event of disasters 2016*

*Draft Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), Sydney Conference*

*How Climate Change Could Impact the World's Greatest Cities", UCCRN (2018)*

*EHRC, General Comment No 36, Article 6, par.62*

*Human Rights Committee, general comment No. 36 (2018), para. 7*

*Human Rights Committee, general comment No. 36 (2018), para. 7*

*Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, 23 settembre 2020, par. 2.1*

*Human Rights Committee; Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, par. 9.6-9.11*

*Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 3624/2019*

*Human Rights Council resolution; A/HRC/RES/47/24*

*Human Rights Council Resolution; A/HRC/RES/48/14*

*Interim Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2016), Johannesburg Conference.*

*Interim Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2016), Johannesburg Conference.*

*International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea, Final Report (2012), Sofia Conference.*

*International Law Commission- Seventy-third session: “Sea-level rise in relation to international law”*

*International Law Commission. Object of the Commission*

*IOM, Discussion note: Migration and the Environment:, Ninety-fourth session, MC/ INF/288, 2007*

*Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2018 ( A/RES/73/195). Pag. 4, par. f)*

*Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2016 (A/71/L.1)*

*Sea-level rise in relation to international law First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*

*Sea-level rise in relation to international law First issues paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law.*

*Statute of the International Law Commission.*

*Statute of the International Law Commission. Adopted by the General Assembly in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended by resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39 of 18 November 1981.*

*Submission of Fiji (on behalf of the members of the Pacific Islands Forum, namely Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu) (31 December 2021)*

*Submission of Maldives, forwarded through note verbale No. 2019/UN/N/50 of 31 December 2019 to the United Nations.*

*Summaries of the Work of the International Law Commission; Sea-level rise in relation to international law*

*Summary for policymakers”, in Intergovernmental Panel on Climate Change, The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ( 2019)*

*UN High Commissioner for Refugees, Guiding Principles on Internal Displacement, Scope and Purpose United Nations General Assembly (A/RES/71/1, Annex I).*

*United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/RES/73/151)*

## **ARTICOLI GIORNALISTICI**

*“How to move a country: Fiji’s radical plan to escape rising sea levels” The Guardian, 8 novembre 2022*